

*Regione Lazio*



*Città Metropolitana di Roma Capitale*



**COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA  
(PROVINCIA DI ROMA)**



**REGOLAMENTO  
PER L'ARREDO E IL DECORO  
DELL'AMBIENTE URBANO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° ..... del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Dirigente Settore Urbanistica Geom. xxxxxxxxxxxx*

*Il Consigliere delegato  
all'Ambiente  
xxxxxxxxxxxxxxxx*

*Il Sindaco  
xxxxxxxxxxxxxxxx*

## **INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO I: NORME PRELIMINARI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - LINEE GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO II: NORME PROCEDURALI</b>	
<b>ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 8 - INTERVENTI UNITARI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 9 - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO III: NORME PER L'ARREDO E IL DECORO DELL'AMBIENTE URBANO</b>	
<b>ART. 10 - RIORDINO DELL'ARREDO URBANO MINORE .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI</b>	
<b>ART. 11 - ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 12 - CAVI ELETTRICI E TELEFONICI E ARMADIETTI TECNOLOGICI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 13 - TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 14 - CONDUTTURE ACQUA, SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 15 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 16 - APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, PANNELLI SOLARI TERMICI E/O FOTOVOLTAICI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 17 - ANTENNE E PARABOLE .....</b>	<b>17</b>
<b>CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE</b>	
<b>ART. 18 - OGGETTISTICA FUNZIONALE .....</b>	<b>18</b>
<b>CAPO III - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO</b>	
<b>ART. 19 - SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO .....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO IV - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....</b>	<b>65</b>

## PREMESSA

La riqualificazione ambientale rappresenta un passo inevitabile per consentire il recupero dell'identità urbana e degli spazi relazionali compromessi, con il passare del tempo, da una moltitudine di segnali e colori discordanti, che hanno alterato gli equilibri e l'immagine della città attraverso processi di trasformazione poco rispettosi dei valori storico-architettonici che la caratterizzano.

Occorre recuperare un'immagine del paese fatta di permanenze culturali e ambientali che riescano a convivere con i processi di trasformazione in atto, immagine che nel caso dei centri storici, e del centro storico di Campagnano di Roma in particolare, è stata talvolta falsata da soluzioni improvvisate legate a gusti e a esigenze non coerenti con i valori storico architettonici locali. Certamente l'attenzione deve porsi maggiormente sulla zona più antica del paese, sui suoi edifici, sui monumenti, le piazze e le strade, e su tutti gli elementi, compreso l'arredo urbano, che contribuiscono a definire i valori estetici e ambientali che la caratterizzano. Le insegne, gli arredi dei negozi, le tende, il colore, le fontanelle, le panchine, costituiscono una forma capillare e vivace di arredo a completamento del tessuto architettonico.

Le vetrine, le decorazioni e la segnaletica commerciale che iniziarono a caratterizzare le vie e le piazze dei centri storici nella seconda metà dell'ottocento, trasmettendo un'immagine di città viva, varia e pulsante, a testimonianza della ricchezza culturale nonché commerciale delle città stessa, sono oggi elementi non organicamente integrati al contesto storico urbano di appartenenza o palesemente contrastanti con le qualità estetiche e ambientali che lo caratterizzano.

Nel caso del Comune di Campagnano di Roma, questo stato di malessere ambientale, negli ultimi anni, è stato più volte percepito e manifestato sia dalla collettività che dai tecnici impegnati a coordinare e pianificare i molteplici interventi di arredo urbano, ed ha influito negativamente sulle potenzialità commerciali, turistiche e insediative del centro storico cittadino.

L'importanza di preservare i peculiari valori estetici del centro storico non ingessando, al contempo, lo sviluppo economico e commerciale della città, comporta quindi l'esigenza di una maggior prudenza e attenzione anche per interventi che possono essere considerati di piccola entità. Solo conciliando le richieste degli operatori commerciali con la salvaguardia dell'immagine storica della città si potranno creare condizioni virtuose di sviluppo, e di progresso civile.

Pertanto l'Amministrazione Comunale, conscia delle dinamiche in atto, intendendo valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti all'interno del centro storico, vuol realizzare uno strumento normativo volto a salvaguardare le condizioni ambientali in cui tali imprese operano, proponendole come ulteriori elementi di qualificazione estetica dei loro ambiti di pertinenza.

L'organizzazione dell'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività commerciali deve sempre considerare l'ambito urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire. Quindi, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le relative modalità di autorizzazione.

Nell'ambito di un programma generale di riqualificazione urbana è stata così individuata una metodologia che contempla la regolamentazione dei manufatti e degli arredi urbani, e anche la predisposizione di puntuali e specifici progetti per i luoghi più significativi del paese, al fine di

garantire interventi impostati su criteri di unitarietà e omogeneità, nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche di ogni specifico contesto urbano.

## **TITOLO I: NORME PRELIMINARI**

### **ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente Regolamento è atto normativo le cui disposizioni, nell'obiettivo di pubblico interesse e di tutela dei valori architettonici e ambientali, regolano l'ordinato sviluppo edilizio e disciplinano l'utilizzo del suolo pubblico, sotto il profilo del decoro e dell'arredo.

1.2 Qualora si verifichi che le norme del presente Regolamento entrino in contrasto con quelle di altri regolamenti del comune, per il principio di specialità prevale il presente Regolamento.

1.3 Sono escluse dall'applicazione di quanto stabilito dal precedente comma tutte le norme sulla sicurezza per l'applicazione delle quali, laddove sia possibile, è comunque necessario il rispetto del decoro urbano secondo i principi stabiliti dal presente Regolamento.

1.4 Laddove le norme del presente regolamento entrino in contrasto con eventuali norme sovraordinate, prevalgono le norme sovraordinate. Nei casi in cui vi siano pareri relativi al rispetto di norme igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, o di altre norme inderogabili, che impongano esplicite prescrizioni tali per cui non sia applicabile il pieno rispetto delle norme del presente regolamento, l'ufficio comunale di competenza dovrà prenderne atto ed attuare la soluzione ritenuta più adeguata allo specifico caso.

### **ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO**

2.1 Il presente Regolamento ha valore di disciplina nell'ambito del centro storico e delle altre parti del territorio del Comune di Campagnano di Roma, individuati nella cartografia del vigente Piano Regolatore Generale come "tessuto storico".

2.2 Esso definisce una serie di criteri e di norme per la realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio, targhe, vetrine, tende, arredi e attrezzature a servizio delle attività commerciali, ed in generale di tutti quegli elementi che partecipino alla organizzazione e configurazione dell'arredo urbano; ponendosi l'obiettivo di una più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle qualità intrinseche di tali manufatti, in rapporto all'esigenza di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città.

2.3 Sono comprese tra le "attività commerciali" di cui al precedente comma 2.2, e di cui ai successivi articoli, anche tutte le tipologie di attività classificate dalla vigente normativa come attività artigianali, uffici, e attività di servizio alla persona che operano all'interno del centro storico.

### **ART. 3 - LINEE GENERALI**

3.1 L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro

organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate e degli ambienti in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

#### **ART. 4 - REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE**

4.1 Una continua e attenta manutenzione degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve essere, per tutti gli operatori, pubblici e privati, una prassi costante e responsabile. La città richiede, per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo, cura e manutenzione: il degrado è l'immagine di disattenzione di una società verso il suo habitat.

4.2 I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo della qualità estetica, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'efficienza e del decoro. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o a essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia assegnatario di beni e immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, decoro, sicurezza, igiene, pulizia, efficienza).

4.3 Elemento non meno importante del decoro e della qualità estetica dell'ambiente del centro storico, è costituito dalle varie tipologie di attività commerciali che in esso operano. Prediligendo quei tipi di attività legate all'artigianato locale, e alla vendita e commercializzazione dei prodotti locali, incentivando inoltre l'azione sempre virtuosa dell'imprenditoria giovanile con l'inserimento di locali che uniscano l'uso di nuove tecnologie alla fruizione di iniziative culturali, piuttosto che alla valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, si possono innescare azioni di rivitalizzazione del centro storico e al contempo di corretta tutela delle sue caratteristiche peculiari.

4.4 I requisiti di qualità ambientale del centro storico devono essere tutelati a partire dalla qualità della progettazione dei nuovi interventi, nell'allestimento degli arredi urbani da parte della pubblica amministrazione, e nell'allestimento degli spazi esterni alle attività commerciali che operano con occupazione di suolo pubblico.

### **TITOLO II: NORME PROCEDURALI**

#### **ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE**

5.1 Il Comune agevola, con procedure accelerate e semplificate, l'esecuzione dei lavori ed esercita, attraverso i competenti uffici comunali, il necessario controllo sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di qualità ambientale.

5.2 Su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, è vietata l'installazione di attrezzature o di elementi arredo urbano che non siano espressamente consentiti dal presente Regolamento.

5.3 Il presente Regolamento esclude categoricamente la possibilità di esporre, inserire o installare su spazi e immobili pubblici, o privati visibili da luogo pubblico, opere d'arte e d'artigianato o simili, quali ad esempio: statue o sculture o installazioni artistiche in genere, fregi, opere a rilievo o a bassorilievo, affreschi e dipinti in genere, nicchie o edicole votive, di qualsiasi forma e natura.

5.4 Previo parere favorevole degli uffici comunali di competenza e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, anche con l'ausilio di una commissione di esperti d'arte (critici, storici dell'arte e artisti di comprovato valore), l'Amministrazione Comunale ha facoltà di installare, o di far installare, gli elementi di cui al precedente comma.

5.5 Senza preventivo parere o autorizzazione da parte degli uffici comunali di competenza, su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, non possono essere installati o esposti, in maniera permanente o provvisoria, fissi o mobili, attrezzature, elementi decorativi e di arredo urbano di qualsiasi genere e tipo, e quanto altro sia oggetto del presente Regolamento. Sono fatte salve le installazioni che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Comune, o eventuali esenzioni riservate agli Enti gestori dei servizi (Enel, Telecom, ecc...) derivanti da specifiche normative, come meglio indicato nei seguenti articoli.

5.6 Nel caso di interventi su edifici o ambiti urbani tutelati ai sensi dell'art.10 del Dlgs 42/2004 (ex 1089/39), dovrà essere ottenuto nulla osta dei competenti uffici della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio.

## **ART. 6 - PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

6.1 Fatte salve le norme di cui al presente Regolamento per le quali vale il principio di specialità, per le procedure di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni, e per quanto non esplicitamente prescritto e normato dal presente Regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico e in materia di installazione di impianti pubblicitari, si richiamano e si fanno propri i seguenti strumenti normativi:

6.1.1 Per l'occupazione di suolo pubblico con arredi urbani o attrezzature di qualsiasi natura, e per lavori eseguiti da Enti gestori o simili, si fa riferimento ai seguenti strumenti normativi:

- Nuovo Codice della Strada - D.lgs 30/04/1992 n. 285;
- Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.lgs 16/12/1992 n. 495;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
- Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs n.81/2008;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 11.03.2021 e modificato con Delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2022);
- Regolamento per l'adozione di spazi verdi comunali (approvato con delibera di C.C. m. 50 del 07.07.2022);
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio Comunale n. 18 del 23.09.2021)
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche – D.lgs 259/2003; D.L.112/2008; D.lgs 33/2016;

6.1.2 Per richieste riguardanti l'installazione di impianti pubblicitari si fa riferimento al relativo regolamento esistente in materia di impianti pubblicitari e nello specifico al Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 11.03.2021 e modificato con Delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2022, nonché al già citato Nuovo Codice della Strada e al relativo Regolamento di Attuazione;

6.1.3 Per l'occupazione di suolo pubblico relativa a lavori da eseguire nel sottosuolo restano valide le modalità di presentazione

- Ufficio Tecnico Comunale (LLPP): occupazioni di sottosuolo con condutture, impianti per l'erogazione di pubblici servizi;

- SUAP: occupazioni di suolo pubblico, permanenti e temporanee, in genere, escluse quelle di esclusiva competenza degli altri uffici sopraindicati. L'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata, nei tempi e modi previsti dagli strumenti normativi richiamati ai precedenti commi del presente articolo e nel rispetto di quanto altro disposto dal presente Regolamento.

6.2 Le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, possono essere di tipo temporaneo o permanente secondo le seguenti definizioni: per occupazione temporanea s'intende un'occupazione di durata inferiore a un anno; per occupazione permanente s'intende un'occupazione di durata non inferiore a un anno e non superiore a un massimo di 9 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, al termine dei quali la concessione rilasciata decade. Ferma restando la possibilità di sospensione o annullamento unilaterale della concessione di suolo pubblico da parte del Comune, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, il periodo di concessione del suolo pubblico scade nei tempi e modi riportati nell'atto rilasciato dall'ufficio comunale di competenza. Decorso il periodo di occupazione, la concessione può essere rinnovata inoltrando nuova domanda al Comune. Nel caso la nuova concessione non preveda modifiche di alcun genere rispetto a quella precedentemente acquisita e scaduta, la nuova domanda può essere inoltrata senza gli allegati tecnici di cui al comma 6.11.2 del presente articolo. In questo caso l'istanza di cui al comma 6.4 va accompagnata con apposita dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) nella quale sia attestato che l'area per la quale si inoltra rinnovo di richiesta e le attrezzature e gli arredi che ne compongono l'allestimento, non hanno subito modifiche rispetto al progetto depositato in Comune.

6.3 I proprietari/gestori delle attività commerciali che abbiano ottenuto concessione di suolo pubblico sono tenuti a conservare all'interno del locale stesso l'atto di concessione con copia degli allegati, e sono obbligati a mostrarli ai rappresentanti degli uffici comunali di competenza (Polizia Municipale, Ufficio Commercio, Ufficio Urbanistica e LL.PP.), o delle forze dell'ordine, in caso di controlli.

6.4 Le concessioni di suolo pubblico delle attività commerciali, con i dati relativi alle superfici concesse e alla natura dell'occupazione, sono atti pubblici, e qualsiasi cittadino può avere accesso a tali informazioni.

6.5 L'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, stagionale o permanente, per le attività commerciali, è rilasciata (in bollo) dal SUAP, nelle modalità previste dai regolamenti vigenti, in conformità alle norme dello specifico Regolamento e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da esso impartite per gli elementi che costituiscono l'arredo urbano. Laddove consentiti dal presente Regolamento, gli interventi che riguardino: tende aggettanti, pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi, sono soggetti a pratica di SCIA ai sensi dell'art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da inoltrare allo Sportello Unico per l'Edilizia, previo rilascio dell'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'ufficio comunale di competenza, e previo parere favorevole dell'ufficio commercio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

6.6 All'interno del centro storico, l'installazione di gazebo, chioschi e dehors chiusi, su suolo privato, è consentita, solo a carattere temporaneo, esclusivamente alle attività commerciali dedite alla somministrazione di cibi e bevande. Tali strutture, possono essere solo di tipo stagionale e avere una durata massima di 90 giorni. Tale periodo può essere reiterato per un massimo di due volte all'anno.

6.7 Per l'installazione di pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi, su suolo privato, è necessario attivare il procedimento di SCIA ai sensi dell'art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da inoltrare allo Sportello Unico per l'Edilizia, previo parere favorevole: dell'Ufficio Polizia Municipale (laddove sia necessario), dell'Ufficio SUAP, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

6.8 Per l'installazione di tende aggettanti su suolo privato è sufficiente una semplice Comunicazione di inizio Lavori (CIL), alla quale il proprietario dell'immobile (o avente diritto) alleggi: una foto delle facciate oggetto di installazione, una breve descrizione dell'intervento, una foto della tenda da installare, lo schema con il posizionamento della tenda rispetto alla facciata dell'edificio, e una dichiarazione nella quale si attesti il rispetto delle norme del presente Regolamento relativamente alla tipologia di intervento da effettuare.

6.9 A meno di rinnovo o proroga del permesso per l'occupazione del suolo da parte dell'esercizio commerciale interessato, la mancata rimozione degli elementi autorizzati all'occupazione di suolo pubblico al termine di scadenza del periodo concesso, comporterà l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa e accessoria.

6.10 Per lavori da eseguirsi su suolo pubblico, e per occupazioni di suolo pubblico che non riguardino attività commerciali, e in particolare per interventi eseguiti da parte di Enti gestori dei servizi tecnologici (Telecom, Enel, ecc...) restano valide le modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e le procedure di autorizzazione ad eseguire i lavori già stabilite dalla vigente normativa e dai vigenti regolamenti comunali esistenti, in parte già richiamati e specificati ai precedenti comma.

6.11 Per gli impianti tecnologici di competenza dei rispettivi Enti gestori, le società fornitrici e gli Enti gestori dei servizi, in dipendenza del tipo di intervento e della sua consistenza, laddove si verifichi la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria (che comprendano ad esempio lo spostamento, la sostituzione o l'installazione di: condutture, contatori, cavi, scatole di derivazione e quant'altro rientri nei piccoli lavori di gestione e manutenzione degli impianti), devono inoltrare comunicazione di inizio lavori al Comune corredata di breve descrizione dell'intervento con individuazione del posto in cui avrà luogo l'intervento. Per interventi più consistenti di manutenzione straordinaria o nuova installazione (tipo: riassetto complessivo di impianti esistenti per manutenzioni straordinarie di facciate di edifici; installazione di nuovi armadietti o cabine e/o installazione di nuovi cavi o impianti su porzioni significative del centro storico che interessino ad esempio una strada o piazza o più luoghi contemporaneamente) i suddetti Enti e/o le suddette società dovranno intervenire previa SCIA corredata degli elaborati progettuali del caso. I suddetti procedimenti di comunicazione inizio lavori o SCIA non saranno dovuti per tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che siano sottoposti a procedimenti differenti determinati da norme sovraordinate rispetto al presente Regolamento.

Restano comunque ferme tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento in materia di impianti tecnologici, che non entrino in contrasto con eventuali norme sovraordinate o con norme relative al rispetto della sicurezza degli impianti stessi. Quindi si dovranno attenere ad eventuali altre procedure amministrative, senza l'obbligo di procedere con SCIA, se non previsto, gli Enti per i quali siano



vigenti normative specifiche sovraordinate al presente regolamento (vedi TELECOM per i cui lavori si dovrà fare riferimento alle procedure dettate dal D.lgs 259/2003; dal D.L.112/2008; e dal D.lgs 33/2016). Gli interventi di spostamento, sostituzione o installazione di cavi con sezioni inferiori a cm 1 di diametro sono invece esenti da qualsiasi tipo di comunicazione – resta comunque fermo, anche per questo tipo di interventi, l'obbligo del rispetto dei principi del presente regolamento.

6.12 Fatti salvi gli obblighi di acquisizione delle necessarie autorizzazioni nel caso di interventi su beni oggetto di vincolo monumentale o tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, i dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN, dovranno essere installati previa comunicazione ai sensi dell'Art.35 comma 4 della L.111/2011.

6.13 Per i lavori da eseguire nel sottosuolo, ferme restando le modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e le procedure di autorizzazione all'esecuzione dei lavori già stabilite dal Regolamento dei Cavi Stradali, è necessario accompagnare le istanze, oltre che con la documentazione prevista nel suddetto Disciplinare, anche con i seguenti allegati:

- a) dichiarazione che attesti l'esecuzione dell'intervento sulla pavimentazione storica
- b) documentazione fotografica attestante lo stato di fatto prima dei lavori e dopo l'esecuzione dei lavori;
- c) nulla osta da parte dell'ufficio comunale di competenza in materia di arredo e decoro urbano.

6.14 Resta ferma la necessità di acquisire le autorizzazioni necessarie, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge, presso i competenti Enti ed Uffici, nei casi di aree o immobili sottoposti a specifici vincoli di tutela paesaggistica o monumentale.

6.15 La domanda per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, va fatta in bollo e inoltrata all'ufficio comunale di competenza e oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente, del suo domicilio e del codice fiscale, ad essa devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici di cui ai seguenti commi :

#### 6.15.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:

Le seguenti dichiarazioni da effettuarsi su specifica modulistica, e i rispettivi allegati, sono obbligatori ai fini della richiesta di occupazione di suolo pubblico. Per gli elaborati tecnici vale quanto prescritto al comma 6.11.2.

- a) Termine di inizio
- b) Termine finale dell'occupazione richiesta;
- c) Ore di occupazione per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore giornaliere;
- d) Individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione, tramite gli elaborati tecnici specificati nei punti seguenti;
- e) Entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati e/o in metri lineari;
- f) Le modalità dell'occupazione;
- g) Descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) Nullaosta del proprietario (o dell'amministratore del condominio) qualora la struttura venga posta su area privata o su area privata con servitù di uso pubblico;
- i) Attestazione versamento diritti di Segreteria;

l) Atto d'impegno contenente le seguenti condizioni:

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
- impegno alla rimozione dei manufatti oggetto di Autorizzazione alla data di scadenza della stessa;
- impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
- impegno a non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello per cui viene autorizzato;
- impegno a comunicare previamente al Servizio comunale concedente le modifiche che si intendessero apportare all'Autorizzazione di suolo pubblico rilasciata, in particolare agli elementi di cui alle precedenti lettere e) ed f);
- impegno ad inviare all'ufficio di competenza la documentazione fotografica dei lavori eseguiti;

m) Dichiarazione attestante il rispetto del Regolamento di Arredo Urbano.

o) Elaborati tecnici di cui al successivo comma 6.11.2.

#### 6.15.2 ELABORATI TECNICI:

I seguenti elaborati, vanno allegati alle richieste di occupazione di suolo pubblico. Vista la variabile tipologia di richieste possibili, gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni possono, a loro discrezione, ridurre/semplificare o incrementare tali elaborati a seconda delle varie fattispecie di domanda. Solo nei casi di progettazioni unitarie, nei casi di allestimenti complessivi di spazi per il ristoro e nei casi di installazioni stabili come dehors chiusi, chioschi, gazebo e simili, i seguenti documenti vanno presentati nella loro completezza.

a) Relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

La relazione dovrà descrivere:

- a1) lo stato dei luoghi con particolare attenzione alla disciplina viabile vigente sull'area, agli elementi che ne caratterizzano i valori estetici, storico-architettonici e ambientali;
- a2) il progetto di installazione giustificando le scelte progettuali, con particolare attenzione agli aspetti estetici, a quelli tecnici, ai materiali e ai colori utilizzati, definendo inoltre gli accorgimenti previsti per minimizzare l'impatto ambientale e per ottimizzare l'inserimento degli arredi e delle attrezzature previste nell'ambito urbano di appartenenza dell'esercizio commerciale interessato dalla richiesta;

b) Progetto contenente:

- b1) stralcio catastale con individuazione dell'immobile e/o dell'area interessata dalla richiesta di occupazione di suolo;
- b2) planimetria in scala 1:100 (o comunque in scala adeguata al caso) per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata nella quale sia riportato quanto segue:
  - indicazione delle quote planivolumetriche dei piani di calpestio;
  - indicazione dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano esistenti, della disciplina di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici, della segnaletica stradale, del verde pubblico esistente;

- indicazione dell'area interessata dall'installazione (mediante tratteggio o retino non coprente) con le relative quote dimensionali;
- b3) pianta scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso indicata dall'ufficio comunale di competenza), completa di quote piano altimetriche, nella quale sia riportato quanto segue:
  - delimitazione esatta dell'area da occupare con quote e riferimenti fissi che ne evidenzino il posizionamento esatto rispetto all'esistente, le aree lasciate libere per il transito dei pedoni e dei mezzi, le distanze dalle strade, i distacchi dagli edifici, e quant'altro necessario per rendere il progetto comprensibile;
  - disposizione degli arredi (pedane, pannellature frangivento, fioriere, tavoli e sedute, ombrelloni, e/o altri elementi consentiti dal presente Regolamento);
- b4) prospetti/sezioni scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso) in cui siano riportate le altezze degli arredi, il profilo della pavimentazione esistente e i riferimenti alla composizione di facciata dell'edificio adiacente;
- b5) nel caso di pergolati, gazebo, dehor chiusi, chioschi, oltre al progetto completo scala 1:50 con piante, prospetti e sezioni è necessaria una rappresentazione con rendering/foto inserimento;
- c) Documentazione fotografica a colori del luogo ove gli arredi devono essere inseriti;
- d) Documentazione a colori (foto o depliant) degli elementi di arredo e delle attrezzature prescelti e certificazioni per uso outdoor;
- e) Ove previsti, Progetto esecutivo degli impianti, in conformità alle normative vigenti, a firma di tecnico abilitato, e certificazioni di conformità relative agli elementi dell'impianto di illuminazione e di climatizzazione;
- f) Ove ritenuto necessario l'ufficio comunale di competenza può richiedere un elaborato esplicativo con rendering o foto inserimento.
- g) Ove ritenuto necessario l'ufficio comunale di competenza può richiedere campioni di materiali o prove colore.
- h) Pareri e/o Autorizzazioni necessarie nel caso di interventi su aree o edifici sottoposti a specifici vincoli (ad esempio Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art.146 del D.lgs 42/2004 o Autorizzazione Monumentale ai sensi degli Artt.10 – 21 – 22 – 23 del D.lgs 42/2004, parere ufficio Ambiente del Comune nel caso di interventi su aree verdi).
- i) Nulla osta della proprietà dell'edificio/condominio, e del proprietario dell'unità immobiliare, qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- l) Nulla osta della proprietà dell'edificio/condominio, del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio commerciale richiedente;
- m) Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;
- n) Dichiarazione sostitutiva dell'Autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- o) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- p) Dichiarazione sostitutiva dell'Autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o dichiarazione sostitutiva dell'Autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- q) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

- r) Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- s) Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti l'occupazione di suolo pubblico, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'Autorizzazione).

6.16 In uno spirito di collaborazione, le società e gli Enti fornitori, così come i privati cittadini, possono chiedere all'ufficio comunale di competenza un parere preliminare agli interventi e alle installazioni di attrezzature o arredi urbani qualora lo ritenessero necessario.

6.17 Nei casi di interventi in deroga previsti dal presente Regolamento, è sempre obbligatoria la richiesta di parere agli uffici di competenza.

## **ART. 7 - INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI**

7.1 Negli ambiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente Regolamento (centro storico), l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci, o utilizzo di elementi di arredo di cui ai seguenti articoli, attuata da parte di soggetti privati; nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti di cui al presente Regolamento attivando le procedure riportate nei precedenti Artt. 5 e 6.

7.2 Gli interventi ricadenti nelle fattispecie degli interventi di tipo urbanistico/edilizio sono assoggettati alla specifica normativa di riferimento in materia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Regolamento Edilizio Comunale, ecc.).

## **ART. 8 - INTERVENTI UNITARI**

8.1 E' consentita l'attuazione da parte di più soggetti pubblici e/o privati, di opere di arredo e sistemazione degli spazi e immobili pubblici e/o privati, con un progetto unitario riferito a specifici ambiti urbani e/o comunque a parti contigue e circoscritte di centro storico. Il progetto si configurerà come un Piano Unitario di Arredo Urbano e dovrà riguardare un ambito urbano omogeneo, mediante una proposta costituente progetto unitario riferito a singole vie o piazze, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. La proposta dovrà contenere criteri di unitarietà per l'intero ambito interessato.

8.2 È comunque obbligatorio intervenire con Piani Unitari nei casi di interventi e installazioni che prevedano il coinvolgimento di più esercizi commerciali o di interventi e installazioni che prevedano l'interessamento di aree omogenee comprese all'interno degli Ambiti Urbani Unitari o di parti del centro storico assimilabili ad ambiti urbani unitari per caratteristiche architettoniche, urbanistiche e ambientali.

8.3 I suddetti Piani Unitari di Arredo Urbano sono da considerarsi dei veri e propri strumenti di pianificazione attuativa. Pertanto possono essere elaborati e firmati solo da tecnici laureati e regolarmente iscritti ai relativi Ordini Professionali di appartenenza. Il presente Regolamento prescrive che tali Piani riportino anche la partecipazione di almeno un architetto professionista tra i tecnici firmatari del progetto, e la partecipazione non vincolante ma qualificante nel caso di appalti pubblici, e pertanto solo consigliata, di un esperto d'arte (storico dell'arte o critico) di comprovata competenza professionale.

8.4 Per progetti Piani Unitari di Arredo Urbano, è necessario acquisire il preventivo parere della Soprintendenza. In tutti gli altri casi è facoltà dell'ufficio comunale di competenza richiedere il suddetto parere che sarà obbligatorio nei casi di immobili sottoposti a specifica tutela monumentale e/ o paesaggistica.

## **ART. 9 - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

9.1 Alla pubblica affissione, all'illuminazione, alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo pubblico, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, provvede l'Amministrazione Comunale, mediante piani di settore, specifici progetti di opere pubbliche o Piani Unitari di Arredo Urbano. Tali tipologie di intervento dovranno comunque adottare criteri di unitarietà per l'intero insediamento storico.

### **TITOLO III: NORME PER L'ARREDO E IL DECORO DELL'AMBIENTE URBANO**

## **ART. 10 - RIORDINO DELL'ARREDO URBANO MINORE**

10.1 Ad integrazione delle norme del Regolamento edilizio Comunale, le presenti disposizioni sono finalizzate al riordino di tutti gli elementi tecnologici pubblici e privati, dell'oggettistica funzionale e dell'oggettistica per la comunicazione costituenti l'arredo urbano minore collocati nelle facciate degli edifici del centro storico e negli spazi del centro storico, che siano pubblici, o privati visibili da luoghi pubblici.

## **CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI**

### **ART. 11 - ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI**

11.1 Per elementi tecnologici pubblici e privati s'intendono gli elementi tecnologici connessi alla fornitura dei servizi a rete gestiti da Enti pubblici o privati, e gli elementi tecnologici d'uso privato la cui installazione interferisce con le facciate degli edifici e in generale con l'ambiente urbano.

11.2 Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione dell'energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico.

11.3 A partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, le società fornitrici hanno l'obbligo di attenersi al rispetto delle sue direttive e prescrizioni, per tutte le nuove installazioni o per gli interventi di manutenzione dell'esistente.

11.4 In generale gli interventi sugli elementi tecnologici dovranno tendere a un riordino degli impianti sulle facciate degli edifici e lungo le strade, per realizzare installazioni che garantiscano il minimo impatto architettonico e ambientale.

11.5 Dove possibile e se le norme di sicurezza non lo impediscono, tutti i contatori devono essere alloggiati all'interno degli edifici.

11.6 Le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, Telecom, Enel, ecc) sulle facciate, nei limiti del possibile, devono essere allineate tra loro. In ogni caso la disposizione e le caratteristiche estetiche degli elementi tecnologici dovranno essere come descritto ai successivi commi, e concordate con l'ufficio comunale di competenza.

11.7 È vietata l'installazione anche temporanea di apparecchiature tecnologiche, e il passaggio di cavi di qualsiasi tipo sugli alberi.

11.8 È vietato il passaggio aereo di cavi, condotti e canalizzazioni di qualsiasi genere e tipo. Anche per gli attraversamenti di linee da edificio a edificio le società fornitrici dovranno realizzare passaggi interrati, o comunque occultati alla vista. Solo nei casi di assoluta e dimostrata impossibilità di realizzare il passaggio dei cavi sotto traccia o in altre maniere che risultino meno impattanti sarà possibile il passaggio di cavi aerei, previo parere favorevole da parte degli uffici comunali di competenza.

11.9 Fatto salvo quanto espressamente vietato ai precedenti commi 11.7 e 11.8, non è vietata l'installazione di cavi, apparecchiature tecnologiche e impianti, di carattere temporaneo, utilizzati per le manifestazioni pubbliche approvate dall'Amministrazione Comunale. I suddetti elementi devono essere rimossi entro un massimo di dieci giorni dalla fine della manifestazione. La disposizione dei suddetti elementi dovrà comunque essere eseguita nel rispetto del decoro urbano, evitando di danneggiare o occultare gli elementi di valore storico architettonico e monumentale, nonché gli elementi di arredo urbano che caratterizzano il centro storico.

11.10 È consentita l'installazione di luminarie nel periodo natalizio, a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio, e in occasione di manifestazioni/eventi organizzati dall'Amministrazione o con il Patrocinio della stessa, per il decoro di attività commerciali, case, vie, piazze, cortili, giardini, terrazzi ecc.

## **ART. 12 - CAVI ELETTRICI E TELEFONICI E ARMADIETTI TECNOLOGICI**

12.1 Nel caso di interventi che interessino la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e il restauro complessivo di facciate di edifici pubblici o privati, è obbligatorio riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e, nel contempo, occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi e degli altri elementi tecnologici suddetti.

12.2 L'organizzazione dei cavi dovrà essere prevista in fase di progetto e approvata dagli uffici comunali di competenza previo parere obbligatorio degli enti gestori che dovranno esprimersi anche sulla corretta sistemazione degli impianti in facciata ai fini di limitarne l'impatto visivo. I cavi dovranno essere alloggiati in apposite canalizzazioni interrate, in scanalature interne alle murature, o in condotti sottotraccia.

12.3 Sulle facciate degli edifici le calate verticali dovranno essere alloggiare in appositi discendenti posizionati in corrispondenza dei limiti delle unità edilizie; i passaggi orizzontali vanno posti sotto il manto di copertura, immediatamente sopra le gronde, nell'inserzione tra parete verticale e gronda; oppure, i cavi possono passare (sempre utilizzando appositi condotti di alloggiamento), al di sopra delle fasce marcapiano, delle cornici o delle fasce marca davanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista.

12.4 In ogni caso i condotti che alloggiavano i cavi dovranno essere realizzati con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono. È possibile altresì utilizzare condotti in rame laddove risulti difficile o inefficace l'occultazione o mimetizzazione degli stessi.

12.5 Gli armadietti tecnologici e le scatole di derivazione, devono essere occultati alla vista, posizionati, se possibile, sotto il manto stradale, o fuori terra su vie secondarie. Laddove non siano praticabili le soluzioni anzidette e laddove non compromettano la stabilità delle strutture e/o la compagine architettonica dell'edificio, tali elementi tecnologici possono essere posizionati anche in nicchie esistenti o ricavate sulle facciate laterali degli edifici, rivestendo gli sportelli con listelli di muratura che si mimetizzino alle murature esistenti.

12.6 Gli elementi tecnologici di cui al punto precedente, se installati in appoggio alle facciate degli edifici, dovranno essere posizionati riducendo al minimo l'impatto visivo e rispettando gli elementi architettonici di pregio delle facciate stesse. Dovranno quindi essere accorpati e ordinati razionalmente, impiegando il minimo della superficie possibile.

12.7 In linea di massima, gli armadietti e le scatole di derivazione, se a vista, dovranno essere color grigio canna di fucile, oppure se applicati sulla superficie delle facciate avere colorazioni o materiali che si mimetizzino con le stesse.

#### **ART. 13 - TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE**

13.1 Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata; le stesse, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via – fatto salvo il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

13.2 Qualora sia dimostrata l'impossibilità di operare nel modo descritto al precedente comma, le tubazioni potranno essere collocate sulle facciate laterali prospicienti vie di minor importanza, e solo in ultima ipotesi sulla facciata principale. In quest'ultimo caso, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata, dipinte del colore della stessa, o inserite in appositi alloggiamenti e discendenti in rame. L'organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione del gas metano deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

13.3 Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale, disposta in modo da essere quanto più possibile nascosta alla vista. La tubazione deve essere alloggiata in un'apposita scanalatura o canalizzazione realizzata con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono.

13.4 L'installazione in facciata del contatore del gas, se possibile, deve trovare alloggiamento in un'apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata, fatta con sportelli in plastica, ghisa o acciaio che si mimetizzino alla facciata stessa come prescritto al successivo comma. Contatori esterni (e relativi armadietti) che non possano essere incassati, devono essere di color grigio canna di fucile o mimetizzati con la facciata.

13.5 Nel caso di facciate intonacate si ammettono sportelli opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata. Nel caso di facciate in pietra o mattone faccia vista, si

devono utilizzare sportelli con telaio in ferro a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali (recuperati) della facciata.

13.6 È vietato il passaggio di canne fumarie in facciata.

13.7 Previo parere dell'ufficio comunale di competenza, in deroga al precedente comma, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di far passare le canne fumarie internamente agli edifici, o sottotraccia nelle murature, è possibile far passare le canne fumarie nelle chiostrine o nei cortili interni che non siano caratterizzati da elementi di pregio; o sulle facciate secondarie e più nascoste degli edifici. In questo caso le canne fumarie dovranno essere rigorosamente realizzate in rame, avere dimensioni del diametro ridotte allo stretto necessario per la loro funzionalità, non dovranno coprire eventuali elementi storico documentari o decorativi presenti sulle murature, non dovranno arrecare intralcio alla fruibilità delle strade, né alle vedute esistenti; dovranno partire da un'altezza minima di 2.20 m da terra. Resta comunque tassativamente vietato il passaggio di canne fumarie sulle facciate principali dei palazzi.

#### **ART. 14 - CONDUTTURE ACQUA, SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI**

14.1 Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.

14.2 Il contatore deve essere alloggiato all'interno dell'edificio, oppure in facciata se alloggiato in apposita nicchia, opportunamente occultata come previsto nell'articolo precedente.

14.3 Su una stessa facciata, le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, telecom, ecc) devono essere allineate tra loro.

14.4 In generale le condutture degli scarichi fognari devono essere occultate alla vista;

14.5 Gronde, canali, scossaline e discendenti installati in facciata devono essere in rame. I discendenti devono inoltre avere terminali in ghisa per un'altezza di min 1,5 mt da terra. I canali di gronda devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro, e ripuliti periodicamente.

14.6 L'organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione dell'acqua deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

#### **ART. 15 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA**

15.1 Gli elementi della pubblica illuminazione devono adeguarsi alle apparecchiature storiche in ghisa e ferro esistenti, sia per la sostituzione che per la messa in opera di armature e sostegni. In ogni caso, per tali elementi dovrà essere utilizzato il colore grigio antracite/grafite/canna di fucile. In generale per la pubblica illuminazione, su palo, su mensola, o sospesa, il Comune dovrà adottare soluzioni volte al conseguimento di: uniformità, qualità estetica e sicurezza stradale, seguendo criteri di omogeneità tipologica, formale e materiale, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico.

15.2 Sui lampioni del centro storico, è vietata l'affissione e l'installazione anche solo temporanee di locandine pubblicitarie, segnaletica stradale di qualsiasi tipo, ed elementi tecnologici (tipo altoparlanti, quadri elettrici, casse, corpi illuminanti estranei ai lampioni stessi, ecc.).



15.3 Gli impianti di videosorveglianza o altri apparecchi simili devono avere un colore integrato al supporto sul quale vengono installati. Errato posizionamento in copertura della parabola, pienamente visibile da pubblica via e installata su edificio di particolare valore storico-architettonico.

#### **ART. 16 - APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, PANNELLI SOLARI TERMICI E/O FOTOVOLTAICI**

16.1 È vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, di caldaie, serbatoi, motori, o altri macchinari e apparecchiature tecniche simili, sulle facciate, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici prospicienti spazi pubblici o pubbliche vie. È altresì vietata l'installazione dei suddetti apparecchi all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Laddove consentito, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, per l'installazione dei suddetti apparecchi tecnologici è necessaria semplice comunicazione al comune. L'installazione di tali attrezzature in assenza di comunicazione o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata con obbligo di rimessa in pristino.

16.2 Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno essere posizionate nei cortili privi di elementi decorativi e architettonici di pregio, in vani seminterrati o interrati provvisti di bocche di lupo, nei sottotetti, e, opportunamente mimetizzate, su terrazzi e balconi, purché l'impianto non risulti visibile da spazi pubblici o da pubbliche vie.

16.3 È ammesso altresì il posizionamento dei macchinari per condizionatori, in nicchie già esistenti prive di valore storico architettonico, chiuse con sportelli a griglia in ferro con maglie di larghezza massima 1cm x1cm, color grigio canna di fucile o dello stesso colore della parete, prevedendo gli opportuni accorgimenti per la raccolta delle acque di condensa al fine di evitare fenomeni di dilavamento delle pareti. Sono comunque preferibili sistemi di condizionamento dell'aria senza unità estera.

16.4 È ammesso il posizionamento delle bocchette dei condizionatori all'interno dei telai delle finestre. Tutte le apparecchiature tecnologiche suddette e di qualunque altro tipo, poste in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimosse.

16.5 Nel centro storico è vietata l'installazione di impianti con pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

16.6 In deroga al precedente comma, previo parere favorevole della Soprintendenza, è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici solo per scopo di pubblica utilità su attrezzature di proprietà comunale come pensiline delle fermate per i mezzi pubblici, pensiline a copertura di parcheggi pubblici, lampioni per l'illuminazione pubblica, per superfici comunque limitate e laddove ciò non comporti eccessivi impatti rispetto all'ambiente in cui tali strutture saranno inserite.

16.7 E' categoricamente vietata l'installazione di impianti con pannelli solari termici e/o fotovoltaici sui tetti degli edifici del centro storico.

#### **ART. 17 - ANTENNE E PARABOLE**

17.1 Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore a una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su

balconi o terrazzi non di copertura. Diviene prescrittiva, quando possibile, l'installazione sulla falda tergale o su falde non prospicienti la pubblica via.

17.2 Per determinati ambiti urbani, quando le dimensioni e la geometria della falda lo permettano, è comunque prescrittiva l'installazione delle parabole a una distanza dal filo di gronda pari a minimo il doppio della sua altezza. Possono essere ammesse, anzi sono consigliabili, collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura. Le parabole dovranno essere di colore tale da non arrecare contrasto con il colore delle coperture. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte o altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

17.3 Nel caso di manutenzione ordinaria /straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

17.4 I dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN, consentiti in centro storico dovranno essere installati, previa comunicazione ai sensi dell'Art.35 comma 4 della L.111/2011, prevedendo sistemi di mitigazione dell'impatto visivo rispetto all'ambiente, in accordo con l'ufficio comunale di competenza.

17.5 Tutte le parabole in contrasto con le disposizioni di cui sopra dovranno essere rimosse o adeguate al presente regolamento.

17.6 Per l'installazione di antenne e parabole trasmettenti è necessaria l'attivazione di pratica di SCIA. L'installazione di tali attrezzature in assenza di SCIA o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'Art.37 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. Per l'installazione di antenne e parabole riceventi è necessaria semplice comunicazione al Comune. L'installazione di tali attrezzature in assenza di comunicazione o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata con obbligo di rimessa in pristino.



## CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE

### ART. 18 - OGGETTISTICA FUNZIONALE

18.1 L'oggettistica funzionale contempla: i contenitori espositivi, i contenitori distributivi, le bacheche informative, e le cassette postali, campanelli, citofoni e videocitofoni.

18.2 Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.



*Errata tipologia dei contenitori espositivi, ed errato posizionamento degli stessi sul suolo pubblico.*

## **CAPO III - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**

### **ART. 19 - SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**

#### **19.1. - Strade**

Le nuove strade devono essere dimensionate sulla base delle N.T. del Codice della Strada.

A partire dalla data di entrata in vigore del R.E.C., tutti gli interventi di sistemazione stradale, costruzione di marciapiedi, recinzioni ed altro che interessi l'aspetto della strada o l'arredo urbano dovranno:

- se relativi a strade già totalmente o parzialmente definite, dimostrare con documentazione grafica e fotografica il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano esistente, così da divenire verifica dello stato di fatto e vincolante previsione per eventuali completamenti;
- se relativi a strade di nuova apertura occorrerà presentare un progetto che possa divenire progetto guida per tutti gli interventi interessanti la strada stessa.

La costruzione di strade private è consentita unicamente nell'ambito di Piani Attuativi, ovvero nelle zone non urbanizzate, previo apposito atto convenzionale.

2. Tutte le strade che non rientrano tra quelle pubbliche sono considerate spazi interni privati a tutti gli effetti.

Pertanto sono definite:

a) strade pubbliche:

- a1) quelle di proprietà di enti territoriali e destinate al pubblico transito, iscritte o meno in appositi elenchi,
- a2) quelle anche non in proprietà di enti territoriali ma che assumono un interesse pubblico in quanto idonee a soddisfare esigenze collettive e siano perciò utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini appartenenti al Comune,

b) strade private:

- b1) quelle che appartengono a soggetti privati e sono riservate all'esclusivo uso del/dei proprietari,
- b2) quelle che appartengono a soggetti privati e sono riservate all'esclusivo uso privato.

Tutte le strade private esistenti sono considerate "accesso comune" agli edifici ed ai lotti edificabili che le fronteggiano; la loro manutenzione e la loro cura sono a carico dei privati aventi causa.

La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

Gli Enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla pavimentazione;
- b) alla manutenzione e pulizia;
- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f) all'illuminazione, nei casi previsti.

Per le strade private di nuova formazione, non aperte al pubblico transito, si deve provvedere alla chiusura dell'imbocco verso gli spazi pubblici mediante cancellata o catena o sbarra.

Tutte le strade private poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

Quando lo strumento urbanistico generale o i piani esecutivi contenessero la prescrizione di realizzazione di strade pubbliche o di uso pubblico, i proprietari provvedono:

- alla cessione gratuita al Comune delle aree necessarie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni generali vigenti, nel caso di strade pubbliche,
- alla formalizzazione di idonei vincoli e servitù, nel caso di uso pubblico.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di cessione o di asservimento rimangono in capo ai privati

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

## **19.2. - Portici**

Nelle zone in cui è prevista la edificazione su pilastri liberi (*detta "a pilotis"*) i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L'altezza libera dei "*pilotis*" non potrà essere inferiore a m.2,50.

Nel caso in cui le aree porticate o a "*pilotis*" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti.

L'altezza libera delle aree a "*pilotis*", aperte al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 3,00. L'Autorità comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento.

Il portico non rientra nella cubatura dell'edificio, quando pur costituendo ambiente autonomo, il porticato risulta annesso alla costruzione e sempre che la sua superficie coperta non sia superiore al 25% della superficie immobiliare a cui è annesso. Se la superficie supera il rapporto del 25% se ne dovrà calcolare la relativa cubatura per la parte eccedente tale percentuale.

## **19.3. - Piste ciclabili**

Il Comune favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili alle seguenti condizioni:

- La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. La larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, semprechè questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
- La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno prevedersi idonei spazi comuni e attrezzati, negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche, per la sosta e/o il deposito di biciclette.

#### **19.4. - Aree per parcheggio**

Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione della aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione.

Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente.

#### **19.5. - Piazze e aree pedonali**

Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico.

Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.

Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.

In occasione di rifacimenti integrali dei manti superficiali delle strade si deve procedere alla revisione dei sottoservizi impiantistici. Questi, ogni volta sia tecnicamente possibile, debbono essere alloggiati entro cunicoli carrabili ma ispezionabili, posizionati - preferibilmente - sotto i marciapiedi e debbono rispondere alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **19.6. - Passaggi pedonali e marciapiedi**

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,80 m, dislivello non superiore a 0,18 m e pendenza massima non superiore all' 8%.

Nel caso di marciapiedi in corrispondenza dei quali siano collocati pali per l'illuminazione pubblica, per le linee telefoniche od altri impianti, per segnalazioni stradali e/o alberature la larghezza transitabile non dovrà essere inferiore a 0,90 m.

Il marciapiede può essere realizzata su un solo lato della via.

Gli attraversamenti ed i passaggi pedonali devono sempre essere segnalati e, ove possibile, illuminati.

5. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.

Ogni piano di calpestio prospiciente spazi situati ad una quota inferiore di almeno m.0,30 dal piano di calpestio stesso deve essere dotato di parapetto.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%.

Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Autorità Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "*Codice della Strada*" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.

#### **19.7. - Passi carrai ed uscite per autorimesse**

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "*Codice della Strada*" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.

Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (*scuole, cinema, ecc.*) deve intercorrere una distanza di almeno dieci metri misurata tra gli stipiti più vicini.

Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata pubblica o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità.

L'esecuzione dell'accesso carrabile e/o la sua rimozione in caso di rinuncia è posta a carico del richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

## **19.8. - Chioschi/dehors su suolo pubblico**

### **1. Definizioni**

- *Suolo pubblico*: il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato e i tratti di strada/viabilità pedonale gravati di servitù di uso pubblico.
- *Occupazioni di suolo pubblico*: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento che si distinguono in:
  - a) *stagionali* – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono con cadenza annuale;
  - b) *annuali* – le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.
- *Chiosco*: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, oggetti e accessori funerari;
  - b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (cabine telefoniche o simili);
- *Dehors*: insieme degli elementi (*mobili, smontabili o facilmente rimovibili*) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale pubblico di somministrazione di cibi/bevande o laboratorio artigianale (pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.).

## 2. CHIOSCHI

### 2.1 Modalità per le richieste

L'installazione di chioschi è subordinata preventivamente al rilascio del Provvedimento Unico da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana. Si rammenta che per la realizzazione di un nuovo manufatto sarà necessario produrre istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in termini di endoprocedimento del Provvedimento finale Suap sopra richiamato.

Alla richiesta deve essere allegato il progetto, redatto da tecnico abilitato, contenente quanto segue:

- a) Tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;
- b) Le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.R.G. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella su cui verrà inserito il chiosco;
- c) Illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite all'interno dell'ingombro massimo prescritto per ogni singola installazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- d) Misura, consistenza e caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
- e) Documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale;
- f) Certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
- g) Certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di: idoneità statica e sismica dell'opera di progetto, ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell'opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive;
- h) Certificazione di conformità al D.M. 37/08 dell'impianto elettrico e d'illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- i) D'illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- j) Sismica dell'opera di progetto, ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell'opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di



tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive;

L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio del titolo abilitativo edilizio, al competente Sportello Unico Edilizia.

## 2.2 - Adempimenti relativi al Provvedimento conclusivo

Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endoprocedimentali (*permesso di costruire, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.*) emessi dagli Uffici/Enti.

In allegato all'istanza/attestazione di agibilità il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.

Per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico è necessario presentare istanza formale (*in bollo*) indirizzata al Comune di Campagnano di Roma per l'istruttoria di competenza finalizzata all'applicazione dei relativi tributi comunali:

- a) tipologia dell'attività da insediarsi;
- b) esatta indicazione dell'ubicazione dell'attività da insediarsi e fotografie dell'area;
- c) riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario;
- d) numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Campagnano di Roma.

A conclusione del procedimento dovrà essere approvata la bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell'occupazione suolo pubblico ed il relativo canone annuo. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni nove.

A garanzia dell'avvenuta rimozione e ripristino dell'area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura.

## 2.3. - Bando di gara per l'assegnazione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi

L'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, potrà essere effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente attraverso l'emanazione di apposito bando per l'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.

Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.

Il bando dovrà attenersi alle indicazioni di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante "*Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012*"

## 2.4 - Criteri di collocazione dei chioschi

La collocazione dei chioschi dovrà avvenire nelle zone previste ed all'interno delle perimetrazioni indicate e stabilite dall'Amministrazione.

La collocazione del chiosco sarà preclusa:

- a) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
- b) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
- c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
- d) addossato o ancorato all'edificato.
- e) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in adiacenza a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- f) dove siano da ostacolo alla circolazione e contrari al pubblico decoro.

### 2.5 - Modalità per il rinnovo delle concessioni

Almeno 60 giorni prima della scadenza temporale del provvedimento autorizzativo unico Suap, potrà essere richiesto il rinnovo della concessione all'occupazione del suolo pubblico quale atto d'impulso per l'avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio delle diverse attività

Il rinnovo in ogni caso potrà avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero in aderenza alle disposizioni regionali recepite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante “*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012*”

Alla scadenza della concessione (e comunque non oltre il compimento del 9° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco), la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento.

Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, il provvedimento autorizzativo unico Suap, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

### 2.6 – Scelta tipologia e dimensioni chiosco

Il progettista dovrà attenersi per gli interventi ricadenti nelle aree ricadenti nelle zone A alle norme tecniche del Piano particolareggiato del centro storico e alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (*quando di queste ne sia prevista la variabilità*) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

Nella restante parte del territorio le dimensioni del manufatto (*ad un solo piano fuori terra non soppalcabile*) dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

L'amministrazione ha individuato tre tipologie di chioschi entro le quali operare la scelta, in sede

progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

*Disposizioni Generali a tutte le tipologie di chioschi:*

- a) Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili;
- b) La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
- c) Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).
- d) Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione;
- e) I chioschi dovranno rispettare i disposti della Parte seconda Capo III del D.P.R. n. 380/2001 e s,m,i. ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche;
- f) La superficie complessiva del chiosco non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo;
- g) La TOSAP (*ovvero il canone di occupazione*) verrà pagato sulla base dei Regolamenti vigenti in materia.;
- h) La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, l'occupazione di una ulteriore superficie da destinarsi a dehors nel rispetto delle superfici e delle tipologie indicate nel presente Regolamento;
- i) Le superfici espositive debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco. Non e' consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili. È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati. Nel caso di chiosco-edicola e' raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita. È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima;
- j) È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (*scritte, marchi, ecc.*) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (*display, orologi, monitors, ecc.*). Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia. È consentito l'inserimento di un elemento-segnaie (*a segnalare la funzione del chiosco*) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia;
- k) L'appoggio a terra non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (*o semplicemente rivestita*) con materiale coerente con la qualità' architettonica dell'ambiente di inserimento;



- l) Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.





Le scelte progettuali, con particolare riferimento alla tipologia del chiosco e al relativo colore, dovranno essere preventivamente illustrate e concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.





Le tipologie ammesse, in base alle quali operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto, debbono rispettare le seguenti caratteristiche:

#### TIPO A e B

- La forma geometrica ammessa per tali tipologie è ottagonale (A1-B1) o esagonale (A2-B2);
- La circonferenza del diametro massimo è di m. 5,00;
- Il tetto è di ispirazione tronco piramidale ed è sormontato da calotta sferica da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata. Le falde della copertura sono in rame o altro materiale color rame. L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la convesca di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la convesca o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto. La calotta sferica di sommità caratterizza la copertura e può costituire elemento di protezione e mascheramento di eventuale impianto di aereazione del chiosco.















Foto esempio chiosco di giornali

- TIPO C

- La forma geometrica ammessa per tale tipologia è quadrata (C1) o rettangolare (C2);
- I chioschi di tipo C, se a pianta quadrata, non dovranno essere superiori ai metri 3x3, se a pianta rettangolare non dovranno superare i metri 4x6.
- Il tetto deve essere tale da poter permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche le quali saranno convogliate in tubo/i di discesa non visibile/i dall'esterno del manufatto. La





## 2.7 - Coloritura dei chioschi

Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto e sottoposte all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente:

ELEMENTO COSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA (tinte unificate RAL)		
		A	B	C
CALOTTA SFERICA	acciaio zincato	6028	5000	7039
CONVERSE O GRONDAIE	acciaio zincato	6028	5000	7039
FASCIA E RISVOLTI	acciaio zincato	6028	5000	7039
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	acciaio	6000	5014	7030
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	acciaio o alluminio	6028	5000	7039
CHIASSILI	acciaio o alluminio	6028	5000	7039
FALDE DELLA COPERTURA	rame naturale			
CONVERSE O GRONDAIE	rame naturale			
CIELO ( <i>Sottodronda</i> )	alluminio	9016 ( <i>bianco</i> )		
PROFILATI PER BANCO BANCO DI VENDITA	alluminio	7030 ( <i>grigio scuro</i> )		
INTERNI SOFFITTO	alluminio	9010 ( <i>bianco puro</i> )		
INTERNI PARETI	alluminio	032 ( <i>grigio chiaro</i> )		
BASAMENTO IN VISTA	pietra o granito	grigio ( <i>superficie naturale o bocciardata</i> )		

Nelle zone aventi particolari caratteristiche e per gli interventi ricadenti nelle aree A (*Centro storico*), le tinteggiature esterne dovranno utilizzare le tonalità verde scuro (*RAL 6009*) o canna di fucile (*RAL 7030 – 7021*).

## 2.8 - Elaborati grafici

Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso e le tipologie dei chioschi rappresentate nei disegni sono prescrittive.

## 2.9 - Allacciamenti e servizi

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico Suap per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di legge agli Enti gestori

competenti.

#### 2.10 - Norme generali

- a) I chioschi saranno concessi esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività di:
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  - rivendita di quotidiani e/o periodici;
  - vendita di fiori e piante ornamentali;
  - vendita di articoli funebri e di arte funeraria.
  - vendita di frutta e verdura (*inserita in quanto già presente*)
- b) Il Provvedimento conclusivo del Procedimento SUAP, la concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 29 novembre 2006, n.21 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114/1998 e s.m.i., ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.;
- c) In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti;
- d) Ciascun chiosco potrà essere installato, e la relativa attività potrà essere iniziata, solo dopo il rilascio del Provvedimento conclusivo del Procedimento SUAP, della concessione di occupazione di suolo pubblico, del permesso di costruire, della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento;
- g) L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia;
- h) La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di nove anni. Alla scadenza la medesima sarà riassegnata in conformità alle disposizioni regionali recepite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante "*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012*";
- i) Non potranno essere modificate, senza autorizzazione comunale, le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione;
- f) I chioschi sede di sola rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli;
- g) I chioschi sede di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno prevedere l'abbinamento con la sola attività di rivendita di quotidiani e/o periodici.

#### 2.11 - Norme transitorie

Per i chioschi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, si applicano le "*Disposizioni transitorie*" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante "*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di*

*rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012".*

Durante tale periodo potranno essere autorizzati ampliamenti o adeguamenti delle strutture con i medesimi materiali dei manufatti esistenti che dovranno essere rimossi totalmente alla scadenza definitiva della concessione. L'area, resa disponibile alla scadenza verrà assegnata con le modalità previste al precedente punto 2.4.

Nel caso in cui sia necessario sostituire, ampliare o comunque modificare in modo sostanziale il chiosco esistente, il nuovo manufatto dovrà adeguarsi alle condizioni contenute nel presente regolamento, fatti salvi specifici casi in cui l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la sua riqualificazione mediante specifico progetto.

Il Comune non procederà al rinnovo delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico qualora il concessionario abbia proceduto, in assenza di consenso da parte del Comune, alla posa di elementi integrativi accessori mobili nell'intorno del chiosco (*espositori, ecc.*).

Tutti i chioschi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli adeguamenti di cui al D.Lgs. 285/92, possono essere mantenuti nelle condizioni in cui si trovano. Per le eventuali strutture esistenti in contrasto con il D.Lgs. 285/92 (*Codice della Strada*) la Giunta Comunale provvederà all'individuazione delle nuove localizzazioni sostitutive secondo i criteri previsti nel precedente punto 2.5, prevedendo le necessarie tempistiche e le modalità per il relativo trasferimento.

In caso di cessione dell'attività la concessione di suolo pubblico dovrà essere intestata, previa apposita richiesta, al subentrante. Le stesse potranno essere trasferite al subentrante unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l'attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

In caso di concessioni, in corso o in attesa di rinnovo, per le quali è prevista la rilocalizzazione queste potranno conservare la struttura esistente fino al momento della nuova collocazione, per un massimo di 9 anni.

#### *2.12 - Disposizioni finali.*

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune.

I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e completati entro 6 mesi dalla data di inizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di derogare al presente Regolamento qualora lo richiedano le leggi o le norme di carattere sovracomunale. Tale deroga può essere anche applicata quando la posa del chiosco debba salvaguardare elementi preesistenti di interesse pubblico o di pregio ambientale.

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Se per sopravvenute esigenze di sicurezza, di modifiche alla viabilità, d'ordine pubblico o comunque per pubblico interesse, si rendesse necessario rimuovere il chiosco in via definitiva, l'Amministrazione Comunale, potrà revocare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e disporre conseguentemente la revoca del provvedimento SUAP con un preavviso di mesi sei, senza impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale. Il titolare di autorizzazione potrà eventualmente richiedere ed ottenere pari superficie in altra area opportunamente determinata dall'Amministrazione Comunale;

#### *2.13 - Revoche, divieti e sanzioni*

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento di due annualità della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico.
- c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
- d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- e) per essere incorsi nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo- commerciale.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.

Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. A garanzia dell'avvenuta rimozione e ripristino dell'area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può, motivandolo, modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (*dall'esecutività della revoca*) ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nello stato precedente con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di tassa già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, l'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno dell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali.

Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l'immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (*comunque non oltre i sei mesi*) e il pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 700 € fino a un massimo di 3.000,00 € commisurata in relazione all'entità delle difformità riscontrate.

L'installazione non autorizzata di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge.

I manufatti che possano risultare difformi al precedente provvedimento rilasciato, potranno essere regolarizzati, nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino conformi allo stesso, previo pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 350 € fino a un massimo di 1.500,00 € commisurata in relazione all'entità delle difformità oggetto di regolarizzazione.

**Esemplificazioni delle tipologie esistenti ammesse fino alla scadenza dell'autorizzazione e che poi saranno oggetto di verifica in relazione alle presenti disposizioni per un eventuale adeguamento:**



*Chiosco piccolo*



*Chiosco giornali giardini*



*Chiosco grande*

### **3. DEHORS**

#### *3.1 - Principale normativa di riferimento*

Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio l'installazione di Dehors è rimandata, seconda dei casi, alla seguente normativa sovraordinata:

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (*G.U. Suppl. Ord. 20/10/2001, n. 239*);
- D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e successive modificazioni - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*G.U. 30/09/2010, n. 227*);
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuovo codice della strada" (*G.U. 18/05/1992, n. 114*).

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (entrato in vigore 06/04/2017) – (a seguito della sua entrata in vigore il D.P.R. 09/07/2010, n. 139 è abrogato);
- Circolare del Mi.B.A.C.T. – Ufficio Legislativo - del 11/04/2017 prot. 0011688 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: “*Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
- Circolare del Mi.B.A.C.T. del 21/07/2017. n. 42 prot. 0021322 - Circolare applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017, “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di “*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*”;
- Piano Territoriale Paesaggistico - “*Piano Paesistico P.T.P.*” (suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98), “*aree e beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1-ter ed 1-quinquies della l. 431/1985*”;
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – “*Piano Paesistico P.T.P.R.*” (D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007, così come modificata e integrata con DGR n. 1025 del 21 dicembre 2007), e successiva deliberazione della Giunta regionale che ha approvato il 07/03/2016 la proposta n. 2918, adottata con decisione n. 6 del 08 marzo 2016 avente ad oggetto: “*Proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche*”;
- Piano Regolatore Generale “*P.R.G.*” adottato con Delibera Consiliare n. 112 del 31/07/1964 e successive n. 118 del 29/08/1964, n. 119 del 03/09/1964 e n. 120 del 06/09/1964, approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2736 del 23/12/1971, di seguito denominato “*P.R.G.*”;

### 3.2 - Definizione di dehors

È l'insieme di elementi mobili e rimovibili davanti ai locali che sono stati già autorizzati dagli uffici comunali a occupare il suolo pubblico. I dehors «*costituiscono, delimitano e arredano lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato a somministrare cibi e bevande - si legge nel documento - L'installazione non deve comportare manomissioni al manto stradale e alle pavimentazioni*».

Gli elementi consentiti, secondo una precisa armonizzazione tra loro, sono: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende, partizioni verticali (*tipo paraventi*), pedane, illuminazioni, stufe, proiettori audiovisivi e sostegni. Non ammessi, invece, apparecchiature per la cottura dei cibi all'esterno del locale, cartelli pubblicitari e installazioni per gioco o intrattenimento. L'obiettivo è «*riqualificare l'ambiente cittadino e promuovere il turismo*». Lo spazio occupato dal dehors si deve sviluppare su un unico piano.

In relazione alla tipologia costruttiva, il dehors può essere:

- Tipo 1 - aperto;
- Tipo 2 - semichiuso;

- Tipo 3 – strutture innovative.

### 3.3 - Elementi del dehors

Gli elementi del dehors si distinguono in

- arredi di base;
- elementi complementari di copertura e riparo;
- elementi accessori.

In relazione ai suddetti elementi si hanno le seguenti definizioni e prescrizioni:

- Arredi di base:** *tavoli, sedie, paraventi ecc..*

a.1) I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare.

I tavoli possono essere in metallo verniciato color grafite, alluminio, legno naturale tingeggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico. E' vietato l'uso di tavoli in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design che sarà comunque opportunamente valutato in sede di istruttoria.

Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli e le sedie devono avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.

Tavoli e sedie dovranno essere degli stessi materiali della struttura portante se presente o degli ombrelloni e d'intonarsi con esse nei colori.

#### Esempi di tavoli e sedie





In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la compatibilità di eventuali altre tipologie in relazione al contesto urbanistico-ambientale della zona e dell'arredo urbano esistente.

b) **Elementi complementari di copertura e riparo:** ombrelloni, tende, gazebi, ecc...

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

b.1) *Ombrelloni.*

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile.

Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore.



La struttura portante (*di dimensioni contenute*) deve essere in legno naturale o metallo, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato (*di materiale ignifugo*), in tinta unita di colore panna /ecru . I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

La base dovrà essere appesantita da zavorre o da altro apposito sostegno, oppure "semplicemente" ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di una autonoma capacità strutturale, svincolata dal corpo principale, tale da assicurare in ogni caso la resistenza alla pressione del vento. Gli ancoraggi dovranno tutti essere immediatamente amovibili e posti in opera a secco, senza l'uso di cementanti edili o plastici.

**Esempi sulle tipologie di ombrelloni ammesse**





<p><i>Ombrellone singolo</i></p>	<p><i>Ombrellone con palo laterale</i></p>
	
<p><i>Ombrellone in serie</i></p>	<p><i>Ombrelloni sospesi a parete</i></p>

## b.2) *Tende*

La tipologia delle tende ammesse è: retraibile a una falda; a doppia falda e a padiglione;


- *Tenda a una falda retraibile*

Tende costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al punto 2.



*Tenda a una falda*

*Tenda retraibile*



- *Tenda a doppia falda*

Si presenta con due soluzioni:

- a) con struttura centrale in modo da formare due spioventi;
- b) con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi i portici.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al successivo punto 2).



*Tenda a doppia falda con struttura centrale*



*Tenda a doppia falda con montanti perimetrali*

- *Tenda a padiglione*

La tipologia consentita risulta a pianta centrale unica con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o tesa a falda unica o a piramide;

La soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento.

Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici.

Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al successivo punto 2.

c) **Elementi**


c.1)

Sono ammesse le tendine modulari costituite da elementi inseriti in tralicci, con struttura costituita da elementi modulari, tra i quali il suddetto, tra

Per aree esposte sono ammesse

superiore a 50 cm, con altezza complessiva della struttura (comprensiva della parte soprastante non superiore a 180 cm.

La specchiatura superiore potrà essere in policarbonato trasparente, maglia di legno, plexiglas o vetro temprato di sicurezza dello spessore minimo di 5 mm.




ecc.

modulari  
traslucido  
100 cm.  
tra, come

veicolare  
mento non

***Esempi di pannelli fragivento e antirumore:***



### c.2) Fioriere

L'utilizzo delle fioriere, è consentito esclusivamente come elemento di arredo e delimitazione dello spazio pubblico occupato. Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell'occupazione del suolo.

L'altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm., tranne casi particolari che possono essere concordati con l'Amministrazione Comunale. L'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare i m.1,80.

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono in legno, cemento, ferro, terracotta o ghisa al naturale.

In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del "dehors" e con l'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

#### Esempi tipologie fioriere:



Fioriera legno



Fioriera in cemento



Fioriera in ferro



	<i>Fioriera in ferro</i>
	
<i>Fioriera in ghisa naturale</i>	<i>Fioriera in terracotta</i>

### c.3) *Pedane*

Nelle aree pedonali non è consentita la collocazione di pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati.

L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata esclusivamente in legno, trattato con impregnante idrorepellente. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale mobilità delle stesse.



Le pavimentazioni non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico – monumentali della zona, si riserva la facoltà di negarne l'installazione.

Si ribadisce il concetto che tutti gli elementi in legno, presenti nei “*dehors*”, dovranno essere muniti di trattamento ignifugo.

### c.4) *Apparecchi riscaldanti e refrigeranti*

E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

### c.5) *Cestini e posa cenere da esterno*

E' ammessa la collocazione di cestini e posa cenere da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, sia del locale privato che del territorio comunale. E' vietato lasciare oltre gli orari stabiliti i mastelli portarifiuti su suolo pubblico.

### c.6) *Impianto di illuminazione*

I "dehors" e per ogni altro "elemento di impresa" in occasione di particolari manifestazioni possono essere dotati dell'impianto elettrico e d'illuminazione per costruzione o realizzato e certificato da tecnico abilitato conformemente alla D.M. 37/08.

Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d'interferenza con l'illuminazione pubblica e le segnaletiche stradali, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

Non è ammessa la collocazione di giochi da trattenimento elettronici e non elettronici. Non è ammesso dotare il "dehors" d'impianto per la diffusione della musica o di apparecchi audiovisivi.

Per ogni "dehors" e per ogni altro "elemento di impresa" in occasione di particolari manifestazioni deve essere presente almeno un estintore a polvere di almeno 6 kg e comunque devono rispettare la vigente normativa in materia.

### 3.4 - *Criteri di armonizzazione*

Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

Tutte le strutture e gli elementi dei "dehors" devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

### 3.5 - *Disciplina delle tipologie di dehors:*

#### **TIPO 1: Dehors aperto**

Per dehors aperto si intende un'area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico (*o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici*), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nel seguente prospetto:



*Dehors con solo tavoli e sedie*



*Dehors con ombrelloni*

*Dehors con pedana, tavoli sedie e fioriere*



*Dehors con ombrelloni e paraventi*

### **TIPO 2: Dehors parzialmente chiuso (semichiuso)**

Per dehors parzialmente chiuso si intende una struttura che delimita la superficie di pertinenza (*suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici*) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da paraventi con altezza massima di mt 1,80, dotata di copertura fissa (*non costituisce copertura fissa l'ombrellone o la tenda retraibili*) ed eventuale pedana.

#### ***Esempi tipologie DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO***



### **TIPO 3 : Strutture innovative**

Per strutture innovativa si intendono le soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, dimensioni materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale. Le strutture innovative saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali;

- valenza architettonica in riferimento al luogo.

### 3.6 Durata occupazione Dehors

Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “*dehors*” si intende l’installazione degli stessi limitata nel tempo, i quali devono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione; possono essere anche ancorati agli edifici adiacenti purché l’ancoraggio sia prontamente e facilmente rimovibile.

In relazione alla temporalità, il dehors può essere:

- stagionale
- permanente

Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per **dehors permanente** si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’installazione della struttura.

### 3.7 - Definizione e durata dell’autorizzazione

Le strutture temporanee sono soggette ad apposita “*autorizzazione amministrativa espressa*” di seguito “*autorizzazione*”.

Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale e si intende per:

- **occupazione stagionale**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore o pari a mesi sei (*180 giorni*);
- **occupazione temporanea**, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a 364 giorni.

L’autorizzazione non è prorogabile. Gli esercizi pubblici già titolari di autorizzazione dovranno presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

### 3.8 - Modalità per le richieste

1. I pubblici esercizi, i titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (*o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da luogo pubblico*) deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune.

2. A tal fine, il soggetto interessato (*proprietario o gestore munito di assenso del proprietario*) deve presentare formale istanza in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (*SUAP*) in regola con la normativa sull’imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell’esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il “dehors”;
- misura e consistenza dell’occupazione;
- tipologia dell’occupazione;
- durata e modalità d’uso dell’occupazione (fasce orarie);
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.



- tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;
- le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.R.G., del P.T.P.R. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella/area su cui verrà inserito il dehors;
- illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del dehors; piante e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno in una situazione prospettica dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- le caratteristiche della struttura (*di norma in scala 1:50*) e degli arredi che si intendono utilizzare;
- certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di: idoneità statica e sismica dell'opera di progetto, ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell'opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive;
- certificazione di conformità al D.M. 37/08 dell'impianto elettrico e d'illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- d'illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale;
- nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;

### 3.9 - *Iter istruttorio del Responsabile SUAP*

1. L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio di tutti i pareri o atti di assenso agli uffici e amministrazioni competenti.
3. L'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dello sportello unico delle attività produttive che ha il compito di raccordare tutti gli endoprocedimenti coinvolti, di competenza di uffici interni al comune, ai sensi delle vigenti norme sullo sportello unico delle attività produttive.
4. L'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari - i pareri, e comunque ogni atto endoprocedimentale necessario per indire la conferenza dei servizi interna a cui partecipano i Responsabili dei Servizi coinvolti.
5. Il verbale della conferenza dei servizi sostituisce gli atti endoprocedimentali necessari. Alla conferenza di servizi interna si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i, con riferimento alla conferenza decisoria.
6. Di norma l'installazione di dehors è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:
  - a) del Comando di Polizia Locale che valuterà, in particolare:
    - la presenza dei requisiti minimi di sicurezza alla circolazione stradale;
    - la sussistenza di un adeguato spazio di transito pedonale lungo il marciapiede;

- la compatibilità dell'intervento in caso di riduzione di aree destinate alla sosta;
- b) del Responsabile SUE nel caso in cui l'installazione del dehors rivesta rilevanza urbanistico-edilizia.
- c). del Tecnico Istruttore di cui al punto 1.1.5. del presente Regolamento nel caso di dehors da realizzare in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (*in questo caso l'istanza dovrà essere inoltre corredata della richiesta di autorizzazione paesaggistica*), nei centri storici, ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi di tale figura professionale;
- e) della Soprintendenza qualora il dehors sia collocato in adiacenza o in prossimità di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o insistano su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il Responsabile del SUAP , acquisiti tutti i pareri/atti di assenso endoprocedimentali emessi dagli Uffici/Enti competenti (*permesso di costruire, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.*), conclude l'iter istruttorio del procedimento e emette motivato provvedimento conclusivo (*rilascio o diniego*).

Il Responsabile SUAP trasmette copia dell'autorizzazione anche all'Ufficio tributi per quanto di competenza.

La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni nove.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al versamento di una cauzione a garanzia del perfetto ripristino dell'area occupata determinata secondo i criteri di seguito definiti:

- Per i dehors di tipo 1 e di tipo e 2 la cauzione è pari a € 100,00, fermo restando comunque in capo al concessionario l'obbligo di ripristino;

In allegato alla comunicazione di fine lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.

L'autorizzazione precaria e temporanea viene concessa, anche per periodi stagionali, nell'arco di tempo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno solare.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Nel caso si intenda modificare la struttura autorizzata (*tipologia, caratteristiche costruttive e materiali*), occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

La collocazione di *dehors* comporta la variazione della superficie di somministrazione.

Per la nuova autorizzazione, nel caso in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico – amministrativo della domanda originaria, l'istanza non deve essere corredata dalla documentazione prevista per la suddetta procedura. Per la nuova autorizzazione il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. L'istanza dovrà contenere la dichiarazione resa in forma di atto notorio, attestante la totale conformità del “*dehors*” rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni dovuti inerenti il “*dehors*” riferiti all'anno precedente.

3.10 - *Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata (D.P.R. n.31/2017).*

Ai fini dell'assoggettabilità o meno dell'intervento alle norme paesaggistiche è necessario fare riferimento al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), il quale definisce una serie di interventi "di lieve entità" esclusi dalla necessità di richiedere il nulla osta, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l'istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata. La Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21/07/2017, n. 42, fornisce ampi chiarimenti interpretativi per l'applicazione dello stesso Decreto.

Alla luce dell'evoluzione del novellato quadro giuridico **non è richiesto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche** a chi ponga in essere interventi che non comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

### 3.11 - *Obblighi del Titolare del provvedimento*


I titolari "dell'autorizzazione" sono obbligati a:

- mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (*tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.*) rispetto a quanto autorizzato;
- attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione/concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (*sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc*);
- ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere ritirati o custoditi nell'ambito dell'occupazione in ordine, impilati e da non rappresentare intralcio;
- in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ovvero per periodi superiori a tre giorni, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
- in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario;
- mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante;
- pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
- ritirare l' "autorizzazione" prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

### 3.12 - Criteri di collocazione

Il dehors sono installati in prossimità dell'esercizio in sede fissa od ai chioschi di cui costituiscono pertinenza ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a) dovranno rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada.
- b) Il dehors non deve occultare la vista della segnaletica stradale presente nelle immediate vicinanze della struttura. Altresì non deve risultare occultata la vista di eventuali targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
- c) I dehors devono essere installati garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio, non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale salvo la presenza di esercizi ubicati in zone a traffico limitato. Per gli interventi ricadenti nelle aree A (*Centro storico*) i dehors dovranno essere installati nella proiezione dell'esercizio, garantendo così la migliore attiguità possibile all'esercizio stesso;
- d) Non è consentito installare dehors, o parti di esso:
  - in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;
  - ove vige il divieto di sosta;
  - nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- d) L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- e) Il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;
- f) Nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri 1,50, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tali dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri 1,50 o alla larghezza del marciapiede.



- g) I dehors non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.
- h) Le strutture e i manufatti dei “dehors” devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- i) Non è consentito installare “dehors” o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso

dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

- m) L'installazione delle strutture precarie dei “*dehors*” nell'area di pertinenza degli edifici vincolati e aree vincolate, monumenti ai sensi del del D. Lgs. 42/2004 e dal P.R.G., dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al parere dell'autorità preposta; né dovranno limitare la visibilità e/o la fruizione collettiva del monumento stesso.
- n) Nelle zone di pregio turistico-ricettivo, la localizzazione dei manufatti temporanei non deve comportare l'alterazione delle caratteristiche architettoniche che identificano l'ambiente, nello spirito di salvaguardia e tutela.
- o) L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei “*dehors*” devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli che confluiscono nelle arterie pedonali centrali le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle arterie centrali.
- p) L'occupazione di suolo per la collocazione dei “*dehors*” non può superare quanto indicato nel presente Regolamento e deve rispettare il contenuto delle stesse schede allegate che ne fanno parte integrante del presente Regolamento.
- q) La superficie del dehors non può comunque eccedere il 100% della superficie a destinazione commerciale dell'esercizio cui è annessa, con il limite massimo di mq. 100.

ZONA	PRESCRIZIONI
<b>Zona A centro storico</b> <i>(Piazza C.Leonelli)</i>	Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.. Sono altresì consentite delimitazioni con vasi e/o fioriere in ghisa, ferro e terracotta E' ammessa struttura a gazebo, in legno o metallo, con eventuale copertura in rame o tela naturale, compatibili con gli elementi di arredo presenti nella stessa piazza, e in armonia con il contesto storico e ambientale della zona. Tale possibilità dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione. Non sono ammessi dehors chiusi.
<b>Zone all'interno della perimetrazione del centro storico</b>	Sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui al successivo punto 3.11 lett. A), D) e F) a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio commerciale.
<b>Percorsi porticati della zona centrale storica:</b>	Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso di flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio minimo di metri 1,50, libero da arredi ( <i>sedie e/o altro</i> ).
<b>Rimanenti porzioni di territorio comunale</b> <i>(compresi tutti i sedimi di vie o piazze perimetrali)</i>	L'installazione è ammessa su tutti i sedimi di vie o piazze perimetrali nel rispetto dei criteri previsti al precedente punto 3.7.  Sono ammesse tutte le soluzioni con o senza copertura.  E' privilegiata la scelta di “ <i>dehors</i> ” costituiti da struttura in legno dotata di elementi verticali e orizzontali quali pilastri, travi ( <i>struttura primaria</i> ) e travetti ( <i>struttura secondaria inglobati all'interno della struttura primaria</i> ), a sostegno della copertura in tavolato di legno opportunamente impermeabilizzati; La scelta del materiale “ <i>legno</i> ” è dovuta alle sue caratteristiche: ecologico, ecocompatibile e di facile lavorazione, reperibilità ed amovibilità.  Nella scelta della tipologia del “ <i>dehors</i> ” si deve tener conto del contesto

	<p>armonico dell'edificio e dell'area interessata, al fine di ridurre la percezione della struttura come elemento estraneo.</p> <p>Nel caso di struttura in legno la copertura, costituita da travi, travetti, tavolato, impermeabilizzazione, sarà inglobata all'interno di una fascia, in rame o alluminio verniciato alle polveri color rame, che fungerà da canale di gronda per il convogliamento delle acque meteoriche.</p> <p>La scelta delle colorazioni selezionate per il legno sono principalmente due, legno dal colore naturale chiaro o legno bianco, sbiancato, non trattato, in grado di conservare le sue naturali venature.</p> <p>I montanti dovranno essere fissati al suolo esclusivamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, senza l'uso di cementanti edili o plastici.</p> <p>Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione; la struttura dovrà essere dotata di saetta antivento.</p>
--	---

### 3.13 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

Gli eventuali teli di copertura (*con le diverse tipologie*), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita (*bianco o crema*).

Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors stagionali, per gli interventi ricadenti nelle aree A (*Centro storico*), la stessa potrà essere in legno o in metallo verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (*RAL 6009*) e canna di fucile (*RAL 7030 - 7021*).

I dehors stagionali già oggetto di precedenti autorizzazioni dovranno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale od in caso di interventi di manutenzione, conformarsi alle presenti disposizioni ovvero alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione.

È escluso l'uso di alluminio anodizzato o di colore naturale.

### 3.14 - Pubblicità su elementi componenti i dehors e tende.

Sugli elementi componenti i "dehors" sono ammessi soltanto messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale, ovvero il nome e la tipologia cui l'esercizio pubblico appartiene. Gli elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il "dehors" e il contesto architettonico e/o monumentale circostante.

Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. Non sono ammessi messaggi di terzi. I "dehors" all'interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente il contesto architettonico e/o monumentale circostante.

All'interno del "dehors" è consentita l'installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40, posto su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite.

La pubblicità dovrà essere autorizzata con separato atto ai sensi del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni e Pubblicità.

### 3.15 - Superfici autorizzabili

Temporaneamente i manufatti e le strutture precarie individuati come "dehors", oggetto del presente regolamento, potranno avere una superficie:

- su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, non superiore al 50% della superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di mq. 15 fino ad un massimo di mq. 100;

- su suolo privato fino a un max. di mq. 150;
- su superfici a terrazzo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di 15 mq.

Nel caso di utilizzo, per una singola struttura, di più aree insistenti su suolo pubblico, su suolo privato ad uso pubblico e su suolo privato, si potrà ammettere il cumulo fino a una superficie max di mq. 100

### 3.16 - *Lavori nel sito del Dehors*

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere indifferibili e urgenti di pubblico interesse, manutenzione straordinaria delle proprietà comunali, interventi urgenti di Enti erogatori di servizi di prima necessità, di opere urgenti da eseguire a cura di terzi proprietari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero, quest'ultima dovrà essere recapitata almeno 10 gg. prima dell'inizio lavori salvo casi urgenti e indifferibili.

La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili, conformemente al Regolamento Tosap.

### 3.13 - *Modalità di utilizzo*

I "dehors" devono essere utilizzati esclusivamente nei giorni di apertura del pubblico esercizio che il concessionario gestisce e nell'ambito dell'orario di apertura dell'esercizio medesimo.

Per i "dehors" senza struttura portante, i tavoli le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, o accantonati dinanzi il pubblico esercizio, nel giorno e negli orari di chiusura.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

Comunque tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Eventuali sostituzioni di elementi devono avvenire esclusivamente con elementi identici al fine di non alterare l'aspetto autorizzato del "dehors".

### 3.14 - *Decadenza dell'autorizzazione*

Dal momento del ritiro dell'autorizzazione alla collocazione del "dehors" l'esercente ha 30 giorni di tempo per allestire le strutture autorizzate e 5 giorni dall'installazione per provvedere a depositare una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture presso l'Ufficio Economato e Patrimonio.

Trascorso tale periodo l'autorizzazione decade.

### 3.15 - *Revoca o sospensione dell'autorizzazione*

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i "dehors" può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione e' revocabile quando:

- la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o la struttura venga utilizzata in difformità alle condizioni e prescrizioni autorizzate;
- reiteratamente non sono rispettati gli orari di esercizio;
- insorgono motivi di igiene, ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;
- previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere anche sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

La revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 10 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.

I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione, salvo casi di particolare urgenza, sono adottati dal responsabile del Settore Attività Produttive competente, previa notifica di atto di diffida, che ai sensi della normativa vigente, in materia, costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese.

### 3.16 - *Diniere dell'autorizzazione*

Non si procede al rilascio dell'autorizzazione quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente la richiesta relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

### 3.17 - *Rinnovo Dehors stagionali*

1. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza in materia di viabilità, e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento; dopo la scadenza del quinto rinnovo, dovrà essere presentata una nuova domanda.



2. In occasione di rinnovo della autorizzazione di occupazione suolo pubblico con *dehors* stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare al SUAP formale istanza in bollo, almeno 30 giorni prima della scadenza della autorizzazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del *dehors* a quello precedentemente autorizzato, allegando la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il *dehors*, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta originario. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla autorizzazione per farne parte integrante. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni qualora l'installazione del *dehors* non ricada in zona tutelata..

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della autorizzazione il SUAP deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Urbanistica, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali servizi dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del servizio che non comunichi al SUAP il proprio motivato dissenso entro tale termine.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la autorizzazione, non abbia potuto installare *dehors* per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

### 3.18 - *Norme generali*

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.

2. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

### 3.19 - *Disposizioni transitorie e abrogazione di norme*

Relativamente ai *dehors* autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi i diritti acquisiti; l'Amministrazione Comunale intende avviare una ricognizione finalizzata alla verifica della conformità delle strutture realizzate con i titoli autorizzativi rilasciati.

Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, adeguano le strutture poste in essere alle caratteristiche previste dal presente regolamento, entro mesi tre dalla sua entrata in vigore.

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della autorizzazione o concessione.

Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche con "*dehors*", relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno in istruttoria domande di proroga, possono proseguire il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata fino al 31 giugno 2024 a condizione che venga presentata la nuova domanda corredata di tutta la documentazione prevista nel presente Regolamento e qualora necessario venga aggiornato il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e l'adeguamento delle strutture poste in essere alle caratteristiche del presente Regolamento.

### 3.20 - *Sanzioni*

Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada (*art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.*) per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi

abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con “*dehors*”, o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00.

Il Comune, qualora venga accertata l’occupazione di suolo pubblico con “*dehors*” senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, provvede ad ordinare al titolare dell’autorizzazione l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora il gestore dell’esercizio, cui il “*dehors*” è annesso, non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d’ufficio con spese a carico del trasgressore.

Il materiale rimosso viene conservato dall’Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 giorni; scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.

Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall’Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

La realizzazione abusiva del “*dehors*” non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell’autorizzazione, comporterà anche, qualora costituisca nuova costruzione, l’applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii.

### 3.21 - *Verifiche e controlli*

Alla Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto, da parte dei gestori/titolari dell’attività, delle condizioni di cui all’atto di “*autorizzazione*”.

### 3.22 - *Tariffe*

Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa comunale.

SCHEMA - Modulistica

**Modello 1**

ALLO SPORTELLINO UNICO DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per la installazione / trasferimento / ampliamento di chiosco

Il sottoscritto ..... ,  
nato ..... , il.....  
nazionalità ..... codice fiscale .....  
residente in ..... Via ..... n. .... ,  
tel. .... ;

(barrare la casella che interessa)

titolare dell'omonima impresa individuale .....  
con sede legale in ..... Via ..... n. ....  
partita IVA/C.F. ....

quale legale rappresentante della Società ..... con  
sede

legale in ..... Via ..... n. ....

partita IVA .....

con iscrizione al n. .... in data ..... del Registro delle Imprese  
della

CCIAA di ..... (da dichiararsi se posseduta);

CHIEDE

di poter occupare il suolo pubblico ubicato in ..... ,  
per una

superficie di m

..... x m..... , per complessivi m2 .....

per :

Installazione chiosco (sez. A);

Trasferimento chiosco (sez. B);

Ampliamento chiosco (sez. C);

tipologia  
chiosco: .....  
(specificare)

## **SEZIONE A – INSTALLAZIONE CHIOSCO**

### **INSTALLAZIONE**

Ubicazione chiosco:

Campagnano di Roma, via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

## **SEZIONE B – TRASFERIMENTO CHIOSCO**

### **TRASFERIMENTO**

Ubicazione attuale:

Campagnano di Roma, via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

Ubicazione futura:

Campagnano di Roma, via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

A tal fine comunica che:

il sottoscritto è intestatario dell'autorizzazione comunale n. .... rilasciata in data .....  
per l'esercizio dell'attività di .....

il sottoscritto è intestatario della concessione di suolo pubblico n. .... rilasciata in data .....

## **SEZIONE C – AMPLIAMENTO CHIOSCO**

### **AMPLIAMENTO**

Ubicazione chiosco:

Campagnano di Roma, via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

Superficie totale occupata a seguito dell'ampliamento .....

A tal fine il sottoscritto comunica:

che è intestatario dell'autorizzazione comunale n. .... rilasciata in data ..... per  
l'esercizio

dell'attività di .....

che è intestatario della concessione di suolo pubblico n. .... rilasciata in data .....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nei vigenti "Regolamento Comunale TOSAP" e "Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione permanente di suolo pubblico";

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a sostenere le eventuali spese per sopralluoghi o per ulteriori istruttorie, accettando di versare eventualmente deposito cauzionale se richiesto dal Comune.

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76).

**Allegati:**

- Estratto P.R.G.;
- Documentazione fotografica del luogo;
- Tavola indicante la ubicazione del chiosco (in caso di trasferimento ubicazione attuale e futura);
- Progetto di massima;

Campagnano di Roma, li .....

**Il dichiarante**

.....

**Modello 2**

**ITER PRATICA**

*(ad uso interno degli uffici comunali)*

Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n° ..... del .....

Titolare occupazione .....

Ubicazione occupazione:

.....

Tipo di occupazione ..... (*passo carraio, posteggio, etc...*)

Superficie dichiarata mq ..... Superficie occupata mq .....

**A cura del Corpo di Polizia Municipale:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

.....

Data .....

**A cura dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

**A cura del servizio Attività Economiche Produttive (Ufficio Commercio/P. Amministrativa):**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

**A cura dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

**A cura del Servizio Tributi:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al  
rilascio

dell'autorizzazione.

Note eventuali: .....

Data .....

**3.23 - *Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/ dehors  
posizionati su suolo pubblico e privato***

Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.

Pertanto le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate d'intesa con l'Autorità comunale.

Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico.

**3.24 - *Recinzioni***

Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.

Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni particolari stabilite dagli Enti preposti.

I cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.

Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno.

Le recinzioni da realizzare in zona agricola dovranno essere del tipo a secco o similari, rispettose dei tracciati storici, con ringhiere in ferro a disegni semplici e lineari. L'altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 2,50 m. E' fatto obbligo per le nuove recinzioni di uniformarsi a quelle attigue esistenti in sito, ove queste ultime siano conformi alla presente normativa.

Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale.

### **3.25 - Numerazione civica.**

1. Spetta all'Autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni dietro richiesta dell'interessato da effettuare su apposita modulistica. L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la riapposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'Autorità Comunale.

Il numero civico, va collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2,00 ai 3,00 m. Esso deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

#### *2. Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare*

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

### *3. Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare*

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

### *4. Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale*

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

### *5. Numeri civici per i futuri accessi*

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

### *6. Richiesta apposizione numeri civici*

Ai sensi del D.P.R. 223/89, la richiesta dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità dell'immobile. Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l'amministratore chiedono all'Ufficio Toponomastica l'assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto. La modulistica è disponibile presso l'Urp del Comune. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di planimetria con l'indicazione grafica degli accessi da numerare e la loro destinazione d'uso.

## **CAPO IV - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE**

### **1 - Aree verdi**

Le seguenti disposizioni si applicano alle modalità di impianto, alla difesa di aree verdi esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico e non si applicano alle attività riconducibili all'esercizio dell'attività agricola, a vivai, orti botanici, impianti sperimentali, e a tutto quanto ad essi assimilabile.

### **2. Ricorso al verde in ambito edilizio**

Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma deve essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e consentire l'ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

L'uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L'uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E' consigliabile che



anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.

Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (*mitigando i picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell'irraggiamento solare nello spettro dell'infrarosso aumentandone l'emissività*) le pavimentazioni attorno al sedime del fabbricato esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (*ora solare*) devono essere di tipo "freddo" (*tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre*), salvo che non siano già protette dalla radiazione solare diretta per la profondità di almeno cm.100. Il requisito è facoltativo per gli interventi relativi agli edifici esistenti.

Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata.

### **3. Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate al gioco**

E' definita area verde libera non attrezzata dedicata al gioco, l'area di libero accesso destinata per attività ludiche o di socializzazione, eventualmente attrezzata da strutture di ricreazione fisse o mobili.

Ogni struttura installata nelle aree a verde attrezzate deve essere accompagnata dalle istruzioni sull'uso della stessa.

È interdetto, l'accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se legati al guinzaglio e/o forniti di museruola.

### **4 Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione**

E' definita area verde libera non attrezzata dedicata agli animali d'affezione, l'area di libero accesso, con la presenza di strutture fisse o mobili finalizzata ad attività rivolte agli animali da affezione.

### **5 Fruizione delle aree verdi, attrezzate non, dedicate agli animali da affezione**

Nel rispetto della normativa inerente le razze animali e d'incroci di razze a rischio d'aggressività è permesso, sempre alla luce della particolare destinazione d'uso, l'accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se non legati al guinzaglio e non forniti di museruola.

I titolari degli animali da affezione sono impegnati a vigilare sul comportamento degli stessi, garantendo la propria presenza in quanto risponderanno personalmente di eventuali danni che dovessero essere prodotti dai propri animali ed inoltre sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi che vengono prodotti dagli stessi, smaltendoli nelle aree attrezzate con strutture idonee che verranno predisposte dal comune. E' fatto divieto di spazzolare i propri animali, con il conseguente spargimento di peli, nell'area. E' interdetto l'accesso alle cagne in calore. Il Comune di Campagnano di Roma si riserva di concedere l'adozione e gestione dell'area a soggetti terzi che abbiano per fini statutarie la tutela degli animali.

Il Comune di Campagnano di Roma può autorizzare all'interno delle aree in oggetto iniziative finalizzate alla promozione di un corretto rapporto uomo-animale.

### **6. Aree verdi in concessione**

I concessionari a qualunque titolo d'aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari d'aree verdi private e gli altri gestori del verde d'uso collettivo (cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Locali, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Lazio, la Provincia di Roma) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente Regolamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi sono in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Verde e Ambiente.

Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento. Per intervento edificatorio s'intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

### **7 *Obblighi e divieti nelle aree di cantiere***

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti che possano danneggiare o compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

E' vietato nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (*zona protezione albero*) o sulle piante stesse:

- a) Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici; b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) L'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) Scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) L'affissione diretta con chiodi, l'apposizione di cavi, filo di ferro o materiale inestensibile sulle piante;
- g) Il riporto o l'asporto di terreno, il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere e di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ed inoltre è vietato l'interramento d'inerti o di materiali d'altra natura, che vari il piano di campagna;
- h) Il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso;
- i) Il costipamento e la vibratura.

### **8. *Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche***

Gli scavi per la posa in opera d'impiantistica tecnologica interrata (*tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.*) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi, ed in ogni caso le radici devono essere protette con un'apposita stuoia e mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente, tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora d'alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

### **9 *Protezione degli alberi***

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

### **10 Deroghe**

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate nel presente regolamento potranno essere concesse dal Settore Verde e Ambiente, previa documentata e provata motivazione.

Sono ammissibili deroghe in occasioni di lavori nel sottosuolo che interessino canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- a) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità d'impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati è stata posizionata all'interno delle ZPA;
- b) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- c) Per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi saranno effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la protezione o la potatura e disinfezione.

Sono ammissibili deroghe, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Verde e Ambiente, rispetto al divieto di transito dei mezzi. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

### **11 Abbattimento degli alberi**

In caso di "pericolo imminente" la Proprietà comunica gli interventi urgenti da porre in essere accompagnando la comunicazione da idonea relazione a firma di tecnico qualificato. Sulla scorta di tali informazioni e delle successive valutazioni, il Soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale rilascia l'atto di permesso o, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, emana specifico atto teso a rimuovere definitivamente la pericolosità.

Abbattimento e sostituzioni di piante: sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando siano presenti situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero ammalato non consenta un intervento di conservazione, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.

In ogni caso:

- a) l'abbattimento, sia conseguente al rilascio di permesso di costruire o di atto equipollente, sia dovuto a dolo - in questo caso fatte salve le sanzioni di cui alle leggi e norme vigenti -

comporta la piantumazione di alberi in sostituzione di quelli abbattuti in numero variabile da 1 a 3, a seconda delle specie messe a dimora nel lotto.

- b) l'abbattimento di alberi ad alto fusto aventi età superiore ad anni 5, comporta che le essenze da porre a dimora devono tendere al mantenimento della situazione visiva preesistente.

In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia ed è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo di:

- a) alberi riconosciuti monumentali;
- b) alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;
- c) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;
- d) macchioni arbustivi, storiche piantate di particolare pregio, siepi naturali, che siano oggetto di specifica protezione per la rarità della specie o per la loro ubicazione in giardini storici.

L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui alle precedenti punto lettere a) e b), può essere autorizzato solo in caso di:

- morte dell'albero, accertata dall'ufficio;
- stretta necessità o straordinarietà;
- alberi o arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza e pertanto si ravvisi;
- gli alberi o gli arbusti che presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- alberi o gli arbusti che provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- alberi o gli arbusti che presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- alberi o gli arbusti che siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica o privata. Qualora ricorrano i casi predetti, ciò dovrà essere accertato e certificato, dagli uffici competenti e dai tecnici abilitati. Il Settore Verde e Ambiente provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza o nello stesso termine potrà richiedere documentazione integrativa riservandosi la decisione negli ulteriore trenta giorni.

### ***12 Modalità di ripristino in caso di abbattimenti non autorizzati***

Nel caso d'abbattimenti privi di autorizzazione sarà disposto a cura del Responsabile del Servizio il ripristino dell'area, indicando le specie e le modalità di reimpianto sulla base dei criteri fissati nella seguente tabella.

**TABELLA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI  
SOSTITUZIONE DELLE PIANTE ABBATTUTE SENZA  
AUTORIZZAZIONE.**

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40	n. 2 PIANTE: diametro cm 10
Diametro fino a cm 70	n. 3 PIANTE: diametro cm 10
Diametro fino a cm 100	n. 4 PIANTE: diametro cm 10
Diametro fino a cm 130	n. 5 PIANTE: diametro cm 10
Diametro oltre cm 130	n. 7 PIANTE: diametro cm 10
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto

Il Responsabile del Servizio provvederà ad attestare i casi nei quali sia impossibile od inopportuno procedere al reimpianto secondo le modalità di cui alla sopra riportata tabella e prescriverà le opportune modalità sostitutive.

### **13 Abbattimento in ambito privato in aree sottoposte a vincoli**

Gli abbattimenti d'alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (*zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani*), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

Il termine è di giorni 120 come previsto dall'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 per acquisire il necessario parere della competente Soprintendenza, secondo le procedure previste ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

### **14 Abbattimento in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli**

I privati possono eseguire abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (*salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti*) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate:

ABBATTIMENTO ALBERATURE	
CLASSE DI GRANDEZZA	Soglia di salvaguardia delle alberature private misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. Grandezza ( <i>altezza &gt; 16 metri</i> )	cm 40
2. Grandezza ( <i>altezza 10-16 metri</i> )	cm 35
3. Grandezza ( <i>altezza &lt; 10 metri</i> )	cm 30

### **15 Abbattimento d'alberi in aree pubbliche non sottoposte a vincoli**

Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Settore Verde e Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Il Settore ambiente valuta l'opportunità e le modalità per il ripristino.

#### ***16 Tempi di esecuzione***

Fatti salvi i casi di particolari necessità, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

#### ***17 Criteri di riferimento delle potature***

La potatura deve essere eseguita con la dovuta accortezza essendo la stessa orientata a mantenere piante sane, piacevoli alla vista. E' compito del Settore competente, valutare i casi nei quali la potatura non eseguita a regola d'arte costituisca un danno per il patrimonio verde, segnalare i casi alle competenti autorità.

#### ***18 Divieto di capitozzatura***

Salvo espressa deroga rilasciata dal Settore Verde e Ambiente è fatto divieto di praticare la capitozzatura.

#### ***19 Vegetazione e viabilità pubblica***

I proprietari o possessori delle aree sulle quali dimori la vegetazione hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare devono assicurare la visibilità e la fruibilità della segnaletica degli specchi riflettenti e della carreggiata.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi su fondo pubblico solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al piano di calpestio.

Nel caso in cui vi sia la caduta d'alberi che rovinano su suolo pubblico i proprietari o possessori sono tenuti a rimuoverli senza ritardo, dandone avviso agli uffici comunali preposti.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere adeguati o del caso rimossi a cura e spese dei possessori che dovranno anche risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico.

#### ***20 La manutenzione delle alberate***

Il Responsabile del Servizio programma opportunamente le periodiche potature delle alberate al fine di garantire la stabilità dell'albero, il contenimento delle chiome per impedire possibili danni all'incolumità pubblica e privata.

#### ***21 I trapianti arborei***

Si definisce trapianto arboreo il cosiddetto "grande trapianto", che ha per oggetto alberi in età adulta e nel pieno dello sviluppo.

Il trapianto arboreo, alla luce dei danni che comporta alla pianta e all'ambiente d'origine è vietato, tranne in casi determinati per i quali il Responsabile del Servizio può prescrivere diversamente.

#### ***22 Intervento fitosanitario***

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino, in maniera ottimale, la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti d'impianto;
- e) il rispetto delle PZA indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio.

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità di difesa naturale della pianta stessa, rendendola maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari.

### **23 Salvaguardia fitosanitaria**

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei conservare e rendere disponibile ai controlli disposti dal Servizio competente la dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (*vedi cancro colorato: Platanus, ecc.*), se necessario.

È altresì cura del fornitore conservare copia del passaporto fitosanitario.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica.

I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e alle acque. I possessori devono dimostrare di aver ottemperato alle misure di lotta obbligatoria previste dall'autorità competente.

### **24 Impiego di prodotti fitosanitari**

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando si riscontra e documenta l'impossibilità del ricorso a tale metodica d'intervento, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di disponibilità sono da preferire i prodotti endoterapici. In caso d'utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- a) efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- b) registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- c) bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- d) scarso impatto ambientale;
- e) assenza di fitotossicità o d'effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- f) rispetto delle normative vigenti in materia;
- g) l'impiego di detti prodotti dovrà essere effettuato da ditte specializzate o preventivamente autorizzate dal Settore Verde e Ambiente del comune di Campagnano di Roma.

## **25 Scelta delle specie**

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere preferite le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- a) l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- b) la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- c) la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- d) la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici.

## **26 Caratteristiche delle piante all'impianto**

Sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante è da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di circonferenza del fusto. Le più idonee caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie d'attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

## **27 Distanze dai confini**

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini sono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, escluso le alberature stradali.

**TABELLA DISTANZE CONFINI**



CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA CONFINI
1. Grandezza ( <i>altezza &gt; 16 metri</i> )	cm 40
2. Grandezza ( <i>altezza 10-16 metri</i> )	cm 35
3. Grandezza ( <i>altezza &lt; 10 metri</i> )	cm 30

### **28 Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni**

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (*distanze dagli alberi*) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze d'impianto:

Distanza	Specie di 1 <sup>^</sup> grandezza	Specie di 2 <sup>^</sup> grandezza	Specie di 3 <sup>^</sup> grandezza o di 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

#### a) *Alberi*

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzale, sotterraneo (*con ancorette, con pali in legno, ecc.*).

#### b) *Arbusti*

La presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (*sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq*), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (*sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq*);

- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (*sesto indicativo: 5 piante/mq*) piuttosto che d'arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (*cocco o similari*) con spessore non inferiore a mm 8 (*evitare l'uso di teli intrecciati in plastica*).

#### c) *Aree mercantili*

Cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale, mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che

rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (*pesce, ecc.*),  
perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;

- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

d) *Aree d'incrocio*

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione d'alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

e) *Strade, piazze, parcheggi etc.*

Nella messa a dimora degli alberi su strade, piazze, parcheggi etc. si deve tener conto, oltre che delle indicazioni generali (*natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie*), anche i seguenti fattori:

- a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, etc., nonché alle condizioni di luce,
- b) forma e caratteristiche delle piante a maturità,
- c) sviluppo più o meno rapido,
- d) caratteristiche dell'apparato radicale,
- e) resistenza all'inquinamento,
- f) rilevanza estetica.

Le zone - pubbliche o di uso collettivo - adibite a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli, salve diverse e più vincolanti prescrizioni degli strumenti urbanistici, debbono:

- a) avere almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio con pavimentazione drenante,
- b) avere una la densità delle alberature non inferiore ad una pianta ogni 80 mq.,
- c) delimitare l'area con una cintura di verde di altezza non inferiore a 1,00 m.

Per l'ombreggiamento dei posti auto è suggerito l'utilizzo di pergole ricoperte da rampicanti.

Nella realizzazione di tutte le aree verdi previste è necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione.

## **29 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;**

Il Comune realizza, manutiene e rende disponibili alla cittadinanza parchi e giardini aventi le seguenti caratteristiche:

- a) sono considerati giardini i terreni di piccole dimensioni, specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

- b) sono considerati parchi i terreni di medie o grandi dimensioni, comprendente boschi o prati, piante ad alto fusto e aiuole inframmezzate da vialetti e stradine, per lo svago e la ricreazione specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

Nei parchi e giardini di interesse storico e monumentale l'utilizzo di materiali ed arredi dovrà consentire il mantenimento delle caratteristiche di monumentalità e storicità dei luoghi, fatte comunque salve le norme di tutela paesaggistica e/o storico-architettonica di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi.

Il Comune individua e classifica i giardini e parchi storici esistenti nel Comune, siano essi pubblici o privati, riservando agli stessi tutte le tutele previste da leggi Regionali e Nazionali.

Il Comune si attiva per la tutela e valorizzazione dei giardini e parchi storici e delle aree vincolate di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale. Un giardino o parco storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico.

Come tale è considerato come un monumento. Esso può essere una villa, un parco o un giardino che abbia interesse artistico o storico anche in riferimento alle bellezze naturali ivi esistenti. Il riconoscimento dello status di giardino o parco storico avviene da parte del comune ed ai sensi del presente regolamento con l'iscrizione nell'apposito "*Archivio dei giardini e parchi storici*" tenuto dal Ministero competente per la tutela del patrimonio paesaggistico.

Al fine di tutelare i giardini e parchi storici, il Comune di Benevento si coordina con la Soprintendenza ai beni ambientali.

I giardini e parchi storici di proprietà comunale sono seguiti dallo specifico ufficio facente capo al Settore Verde e Ambiente che è tenuto a far rispettare le seguenti prescrizioni con:

- È vietata la realizzazione di opere, come costruzioni interrato od altro, che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o una pari quota del patrimonio arboreo radicato sull'area; il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi d'arredo eventualmente presenti nell'area (*per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli d'aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.*).
- Ogni sostituzione d'alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentono la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- I giardini e parchi storici devono essere opportunamente segnalati mediante l'apposizione di corrette indicazioni di tipo turistico.

Il Comune, gli enti gestori, i proprietari dei giardini e parchi storici, nonché le associazioni, possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione dei giardini al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

## **30 Orti urbani**

### *1. Finalità.*

Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;

- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
- promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
- orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (*biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...*) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
- consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

## 2. Individuazione delle aree ortive

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

## 3. Assegnazione dei lotti

L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:

- l'Ufficio Comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, predispone con cadenza quinquennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
- l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute;
- esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
- l'Ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale.

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:

- i propri dati anagrafici;
- la residenza;
- di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Campagnano di Roma, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola;

- il consenso al trattamento dei dati personali.

Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo punto 6.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Campagnano di Roma decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattati, ovvero ad eventuali interruzione di servizi che si possano verificare.

#### *4. Avanti diritto*

Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Campagnano di Roma che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Campagnano di Roma, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.

Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

L'Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui al successivo punto 6.

L'Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l'Amministrazione sostiene o che utilizzino l'ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

#### *5. Durata dell'assegnazione*

L'assegnazione ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 4.

L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

#### *6. Canone di contribuzione alle spese generali*

Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

E' prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

#### *7. Riscossione del canone*

1 - Il canone annuo di cui al precedente punto 6 deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso. Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

#### *8. Gestione delle aree ortive e vigilanza*

Gli orticoltori riuniti in assemblea debbono individuare tra di essi il responsabile di area ortiva, colui che dovrà interagire con l'ufficio comunale competente per i problemi attinenti la gestione ed al quale competerà di svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto dell'uso dell'area ortiva, sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive.

Solo il responsabile di area ortiva può interagire con l'ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'area.

La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Locale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

#### *9. Infrazioni e revoca dell'assegnazione*

L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente punto 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.

L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni alle presenti disposizioni, accertate e contestate come sopra.

La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
- mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
- violazione di uno dei divieti di cui al successivo punto 12.

#### 10. Altre costruzioni

Sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione:

- l'apposizione di piccoli prefabbricati in legno, o altro materiale espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale, per il ricovero degli attrezzi. La superficie della struttura non deve superare i mq 6 e l'altezza max di mt 2,50, e non deve prevedere la realizzazione di opere murarie, ma debbono essere semplicemente appoggiate sul terreno;
- coperture tipo serra (*realizzate in centine con copertura in plastica*), tunnel e reti antigrandine, aventi carattere provvisorio e stagionale, con il rispetto della distanza di 30 cm dal confine.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

#### 11. Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

#### 12. Divieti agli assegnatari

Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:

- di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (*se potabile*);
- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;

- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni; di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di erigere manufatti;
- di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica.
- di avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.

#### **11. Parchi e percorsi in territorio rurale;**

Il Comune di Campagnano di Roma, coerentemente con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378, in attuazione del quadro normativo del PPTR, dello strumento urbanistico generale e delle indicazioni degli strumenti attuativi sotto-ordinati per l'agro, attua e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell'economia e delle pratiche costruttive tradizionali in agro. Tale patrimonio è rappresentato dagli insediamenti agricoli, edifici, costruzioni, strutture e manufatti rurali presenti sul territorio comunale realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, nonché nella prima metà del XX secolo, ove ne ripropongano le medesime caratteristiche tipologiche, materiche costruttive e funzionali. Nell'ambito degli interventi di recupero e valorizzazione degli esempi di acclarato particolare pregio storico culturale e testimoniale, sono promosse anche forme di partecipazione "*pubblico-privato*" con finalità di un loro utilizzo, in tutto o in parte, per pubblica utilità e/o interesse pubblico.

Ove non già disposta dalla pianificazione sovra-comunale e comunque anche ad integrazione della stessa, la individuazione puntuale di tali insediamenti, edifici, costruzioni, strutture e manufatti, avviene in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nonché delle loro fasi attuative su proposta dei privati proprietari, sentito il Consiglio Comunale.

Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili.

La individuazione e realizzazione dei percorsi in territorio rurale è effettuata in conformità alle previsioni delle NTA del PRG.

Il tipo di intervento è finalizzato a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale ed è coerente con il Piano del turismo regionale 2014-2018. I percorsi saranno individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità slow, a piedi, in bicicletta e a cavallo. Gli itinerari potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d'acqua, sempre nell'ottica di una fruizione slow e sostenibile. Tale rete di percorsi favorirà inoltre lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, vendita diretta in filiera corta, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte importante di remunerazione.

I beneficiari sono enti locali territoriali, proprietà collettive ed enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali.

#### **12 Vigilanza e controlli**

All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche d'altri enti, che rivesta la qualifica d'agente di polizia giudiziaria.



La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso d'addestramento specifico. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.

Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale d'altri Enti.

### 13 Tabella delle sanzioni amministrative

Con riferimento all'Articolo 64 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

<b>TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>		
<b>Articoli Sanzione</b>	<b>(in Euro)</b>	<b>Misura Ridotta</b>
Violazioni relative ad abbattimenti e potature	Da 80,00 a 450,00	150,00
Capitozzatura	Da 50,00 a 300,00	100,00
Opere di scavo abusive e/o non conformi	Da 80,00 a 450,00	150,00
Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	Da 100,00 a 500,00	180,00
Protezione degli alberi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Difformità a qualsiasi prescrizione regolamentare	Da 80,00 a 450,00	150,00
Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	100,00
Abbattimento di alberature pubbliche	Da 80,00 a 450,00	150,00
Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da 80,00 a 450,00	150,00
Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	Da 50,00 a 300,00	100,00
Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 450,00	150,00
Transito non consentito a biciclette e velocipedi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Giochi e attività sportive	Da 50,00 a 300,00	100,00

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	Da 80,00 a 450,00	150,00
Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Tutte le altre violazioni	Da 25,00 a 150,00	50,00

#### **14 Trattamento delle superfici scoperte di pertinenza non edificate**

1 - La sistemazione delle superfici di pertinenza degli edifici deve assicurare un Indice di permeabilità -Ip di almeno il 50%.

2 - La Densità arborea-DA deve essere pari a 40 alberi ettaro e la Densità arbustiva -DR deve essere pari a

60 alberi ettaro, qualora non sia possibile impiantare a ll'interno del comparto le quantità arboree derivanti

dallo standard sopra indicato, previo atto di impegno, la parte in eccedenza dovrà essere impiantata su aree pubbliche (strade, piazze e percorsi pedonali) secondo le indicazioni del progetto delle OO.UU. primaria..

3 - Nel caso in cui il piano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l'altezza del fabbricato è riferita alla quota di sistemazione di progetto delle superfici esterne a diretto contatto con l'edificio, sempreché:

- detta sistemazione, realizzata in terreno vegetale, ghiaia o comunque pavimentata, abbia un andamento di naturale raccordo, con pendenze mai superiori al 30%, con il terreno o la viabilità circostante nel loro assetto preesistente o previsto dal PdZ; in caso diverso l'altezza dell'edificio va calcolata rispetto alla quota della strada preesistente in corrispondenza dell'edificio ovvero di quella prevista dal PdZ;

- detta sistemazione presenti salti di quota o muri di scarpa, in ogni caso trattati con materiali naturali, di altezza non superiore a ml 1,00. In caso di misura superiore, ovvero di trattamento diverso dal salto di quota o del muro di scarpa, l'altezza dell'edificio è misurata a partire dalla loro base.

#### **15 Tutela della vegetazione esistente**

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico.

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche. Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi. La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità. La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.